

## CLIX.

## TORNATA DI LUNEDÌ 25 GENNAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

ELLENA presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna.

Presidente comunica una lettera del deputato CORRADINI che desiste dalle dimissioni.

Sorteggio degli Uffici.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato GALLO ed altri, sul sequestro di un opuscolo dell'avvocato Filippo Turati.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione dei deputati FLAUTI e CAVALLOTTI circa i recenti disordini avvenuti nell'Università di Napoli.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato BARZILAI relativa a recenti processi d'indole politica.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde ad una interrogazione del deputato SPILLUTI-SCALA circa tasse di bollo da applicarsi con effetto retroattivo a tutte le Opere pie.

RIDOLFI svolge un'interpellanza al ministro di agricoltura e commercio sugli intendimenti del Governo in seguito all'estendersi della fillossera in Italia.

Risposta del presidente del Consiglio.

VENDRAMINI svolge una interpellanza al ministro delle finanze sui provvedimenti coi quali intenda sistemare le anormali condizioni dei possessori di terreni colpiti da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali non sono ammessi sgravi d'imposta.

Risposta del ministro delle finanze.

Annunciasi una domanda d'interrogazione.

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

**D'Ayala-Valva**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

4949. La Deputazione provinciale di Parma fa voti che sia tenuto fermo il termine stabilito dall'articolo 272 della legge comunale

e provinciale per il passaggio allo Stato di spese comunali e provinciali.

4950. Gaetano Renda ed altri 21 elettori politici di Stromboli, fanno voti che sia preso un provvedimento per l'istituzione di una sezione elettorale politica in quel Comune.

4951. L'onorevole Luciano Luciani, presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori di Firenze, fa voti che sia modificato il disegno di legge sulle Conservatorie delle ipoteche in modo da assicurare una posizione stabile al personale subalterno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Chiedo che sia dichiarata urgente la petizione n. 4950 con la quale alcuni elettori politici di Stromboli chiedono che questa isola sia costituita in sezione autonoma.

Siccome un disegno di riforma in materia elettorale è stato presentato alla Camera, pregherei la Presidenza di voler rimettere questa petizione alla Commissione che lo ha in esame.

**Presidente.** Onorevole Di Sant'Onofrio, il disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale non si riferisce alle nuove circoscrizioni.

**Di Sant'Onofrio.** Siccome quel disegno di legge stabilisce delle regole per la costituzione di nuove sezioni elettorali, e questa petizione riguarda appunto una sezione elettorale, si potrebbe, per analogia di materia, mandarla a quella Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio chiede che la petizione di n. 4950 sia inviata alla Commissione che dovrà riferire intorno alle modificazioni alla legge elettorale.

(L'urgenza è ammessa).

**Omaggi.**

**Presidente.** Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:**

Dal signor Vincenzo Albanese di Boterno — Del potere temporale, Discorso primo, una copia; Discorso secondo, una copia;

Dal signor professore ingegnere G. Guidotti, preside del Regio Istituto Tecnico di Palermo — L'Italia a Trieste e l'Inghilterra a Costantinopoli, una copia;

Dal municipio di Genova — Verbali di quel Consiglio comunale per l'anno 1890, una copia;

Dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Milano — Statistica dello esercizio per l'anno 1890 (Parte 3<sup>a</sup>), copie 6;

Dalla Regia Università di Torino — Annuario di quella Regia Università per l'anno accademico 1891-92, copie 2;

Dalla Deputazione provinciale di Messina — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1891, copie 2;

Dalla Croce Rossa Italiana di Roma — Bollettino di quell'Associazione per l'anno 1891, una copia.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Puccini, di giorni 8; Vischi, di 10. Per motivi di salute l'onorevole Sciacca della Scala, di giorni 15.

*(Sono conceduti).*

**Presentazione di una relazione.**

**Presidente.** Invito l'onorevole Ellena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Ellena.** A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proroga del trattato di commercio con la Spagna.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Comunicazioni della Presidenza.**

**Presidente.** L'onorevole Corradini, le cui dimissioni non furono dalla Camera accettate,

ed a cui furono invece concessi tre mesi di congedo, scrive:

« *A Sua Eccellenza*

« *Il presidente della Camera dei deputati.*

« Eccellentissimo signor presidente,

« Quando è piaciuto a Vostra Eccellenza e agli onorevoli colleghi di non prender atto delle mie dimissioni dall'ufficio di deputato, e di accordarmi un congedo di tre mesi, non hanno fatto cosa che disdicesse alla benignità loro, ma sibbene al merito mio.

« Comunque, mi inchino di buon grado alla cortese volontà e liberalità della Camera; e prego Vostra Eccellenza che si voglia compiacere di essere testimonia ai colleghi tutti della mia somma gratitudine verso loro, oltre alle obbligazioni speciali che io debbo e professo in particolare a Vostra Eccellenza Onorevolissima.

« Resterà che io mi sforzi, se la salute me lo permetterà, di mostrarmi riconoscente alle SS. LL. col fatto, vincendo la mediocrità mia; affinché l'onore che mi hanno conferito non abbia a ridondarmi piuttosto in vergogna che in ornamento. Cominci intanto la Eccellenza Vostra a tenermi per quello che con profonda riverenza mi professo

« Ravenna, 24 gennaio 1892.

« *Umiliss. obblig. servitore*

« Tullo Ginanni Corradini. »

**Sorteggio degli Uffici.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Si faccia il sorteggio.

**D'Ayala-Valva, segretario, fa il sorteggio.**

*Ufficio I.*

Adamoli, Agnini, Auriti, Baroni, Basetti, Basini, Bettòlo, Cavalletto, Chiara, Chiaradia, Cibrario, Clementini, Crispi, Della Valle, De Luca, Di San Giuliano, Episcopo, Facheris, Faggiuoli, Faldella, Favale, Ferrari Ettore, Ferraris Maggiorino, Ferri, Fili-Astolfone, Franceschini, Galimberti, Gamba, Giorgi, Giovannelli, Grassi Paolo, Luzzatti Luigi, Maranca-Antinori, Montagna, Mussi, Pansini, Pasquali, Petroni Gian Domenico, Peyrot, Pignatelli Alfonso, Pinchia, Poggi, Pompilj, Ponsiglioni, Prinetti, Puccini, Ruspoli, Salandra, Sardi,

Senise, Siacci, Spirito, Tacconi, Tripepi, Vendemini, Vollaro Saverio.

*Ufficio II.*

Adami, Amadei, Antonelli, Balenzano, Bovio, Campi, Castelli, Castoldi, Corsi, Dal Verme, De Giorgio, De Murtas, De Puppi, Di Breganze, Di Camporeale, Di Sant'Onofrio, Engel, Fortunato, Garelli, Giampietro, Grippo, Grossi, Lanzara, Marinuzzi, Maurogordato, Mazziotti, Mestica, Minelli, Mocenni, Molmenti, Nasi Nunzio, Nicotera, Paolucci, Patrizi, Pelloux, Penserini, Pullè, Rinaldi Antonio, Sagarriga-Visconti, Sani Giacomo, Scarselli, Seismit-Doda, Serra, Silvestri, Sonnino, Sorrentino, Squitti, Summonte, Tenani, Tommasi-Crudeli, Valle Angelo, Vienna, Zainy, Zanardelli, Zanolini.

*Ufficio III.*

Amato-Pojero, Arcoleo, Armirotti, Artom di S. Agnese, Baccelli, Berio, Bertolini, Bianchi, Bonajuto, Borsarelli, Boselli, Branca, Brunialti, Calvanese, Canzio, Capilongo, Capilupi, Cavalli, Cavallotti, Chigi, Conti, Costantini, Cucchi Luigi, De Bernardis, Demaria, Di San Giuseppe, Ferrari Luigi, Flaùti, Fornari, Gallo Niccolò, Guglielmi, La Porta, Luzi, Martelli, Martini Gio. Battista, Merello, Morelli, Oddone, Odescalchi, Pandolfi, Parpaglia, Pellegrini, Picardi, Piccaroli, Randaccio, Rossi Gerolamo, Santini, Saporito, Severi, Simeoni, Solimbergo, Tasca-Lanza, Testasecca, Torrigiani, Turbiglio.

*Ufficio IV.*

Baratieri, Bonacci, Bonardi, Borromeo, Cagnola, Canevaro, Capozzi, Capelli, Carnazza-Amari, Cefaly, Centi, Cerruti, Chimirri, Cipelli, Comin, Curcio, De Pazzi, De Seta, Di Collobiano, Di San Donato, Donati, Faina, Falconi, Figlia, Giolitti, Guglielmini, Indelli, Lacava, Leali, Levi, Luzzati Ippolito, Mariotti Ruggero, Marselli, Massabò, Mezzanotte, Narducci, Niccolini, Nocito, Paita, Palberti, Pascolato, Passerini, Poli, Quintieri, Rampoldi, Ricci, Riola Errico, Rossi Rodolfo, Sanfilippo, Sanvitale, Sineo, Stanga, Villa, Visocchi, Zucconi.

*Ufficio V.*

Ambrosoli, Amore, Barazzuoli, Berti Ludovico, Bertolotti, Bocchialini, Bonghi, Borgatta, Caldesi, Calpini, Cambray-Digny, Cop-

pino, Costa Andrea, Cucchi Francesco, D'Adda, Damiani, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, Della Rocca, De Zerbi, Di Balme, Di Blasio Scipione, Ellena, Farina, Florena, Franzi, Gallavresi, Garibaldi, Ginori, Giovagnoli, Lochis, Marazio Annibale, Marzin, Mazzella, Mellusi, Monti, Monticelli, Mordini, Napodano, Panattoni, Panizza Giacomo, Pierotti, Prampolini, Raggio, Rinaldi Pietro, Rocco, Roncalli, Sella, Solinas Apostoli, Tajani, Toaldi, Torraca, Trompeo, Zeppa, Zuccaro-Floresta.

*Ufficio VI.*

Benedini, Billi Pasquale, Bobbio, Bonacossa, Bonasi, Borrelli, Brunetti, Cadolini, Cavalieri, Cavallini, Chiapusso, Cittadella, Cocco-Ortu, Cocozza, Corradini, Cremonesi, D'Andrea, Danieli, De Martino, De Riseis Luigi, De Salvio, Ercole, Franchetti, Frascara, Gentili, Imbriani-Poerio, Luchini, Luciani, Lugli, Mariotti Filippo, Materi, Meardi, Miniscalchi, Minolfi, Nicoletti, Orsini-Baroni, Papa, Parona, Pavoncelli, Petronio Francesco, Piccolo-Cupani, Plebano, Polvere, Ponti, Riboldi, Romano, Roux, Rubini, Sciacca della Scala, Stelluti-Scala, Suardo Alessio, Tabacchi, Tortarolo, Treves, Ungaro.

*Ufficio VII.*

Accinni, Alli-Maccarani, Andolfato, Berti Domenico, Brin, Buffardeci, Carmine, Casati, Chiala, Chinaglia, Cianciolo, Daneo, D'Arco, D'Ayala-Valva, De Blasio Luigi, De Simone, Di Marzo, Dini Luigi, Di Rudini, Fabrizj, Ferracciù, Ferrari-Corbelli, Fortis, Fratti, Gorio, Lo Re, Lucifero, Loporini, Maffei, Maluta, Martini Ferdinando, Maury, Mazzoni, Mel, Miceli, Morin, Panizza Mario, Pantano, Papadopoli, Pignatelli-Strongoli, Placido, Pugliese, Raffaele, Rizzo, Rosano, Ruggieri, Sampieri, Sani Severino, Sola, Tittoni, Tomassi, Vaccaj, Vetroni, Vollaro De-Lieto, Zappi.

*Ufficio VIII.*

Altobelli, Anzani, Badini, Bastogi, Beltrami, Beneventani, Brunicardi, Calvi, Carcano, Casana, Casilli, Colocci, Colonna-Sciarra, Corvetto, Curati, Del Balzo, Delvecchio, De Renzi, De Riseis Giuseppe, Finocchiaro-Aprile, Frola, Fulci, Galli Roberto, Gasco, Gianolio, Grimaldi, Guelpa, Jannuzzi, Laj, Lazzaro, Lorenzini, Lovito, Lucca, Marazzi Fortunato,

Maurigi, Mezzacapo, Mirabelli, Modestino, Omodei, Patamia, Perrone, Quartieri, Rava, Rolandi, Romanin-Jacur, Sacchetti, Sacconi, Sanguinetti Adolfo, Sanguinetti Cesare, Semmola, Simonetti, Testa, Tiepolo, Valli Eugenio, Vendramini.

#### Ufficio IX.

Afan De Rivera, Alimèna, Arbib, Arnaboldi, Arrivabene, Balestreri, Barzilai, Bertollo, Billia, Broccoli, Buttini, Capoduro, Carenzi, Chiesa, Coffari, Colajanni, Colombo, Compans, Costa Alessandro, Cuccia, Curioni, De Dominicis, De Lieto, Di Belgioioso, Diligenti, Falsone, Fani, Fede, Gagliardo, Gallotti, Genala, Gianturco, Giordano-Apostoli, Lagasi, Maffi, Marchiori, Menotti, Merzario, Muratori, Nasi Carlo, Pace, Pais-Serra, Pavoni, Riolo Vincenzo, Ronchetti, Rospigliosi, Simonelli, Speroni, Strani, Suardi Gianforte, Tassi, Tegas, Torelli, Vacchelli, Vischi.

**Presidente.** Questa estrazione sarà stampata.

#### Proposta relativa all'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, vorrei pregarlo di consentire che la Camera stabilisca il giorno per lo svolgimento di una proposta di legge ch'io ho presentato, insieme ad altri colleghi, fin dal 24 giugno, relativamente al distacco del Comune di Farra Vicentina dal distretto e mandamento di Marostica per aggregarlo al distretto e mandamento d'Udine.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Acconsento che lo svolgimento abbia luogo quando lo riterrà opportuno l'onorevole presidente.

**Presidente.** Se non vi sono obiezioni, lo svolgimento della proposta del deputato Brunialti e di altri deputati si farà mercoledì in principio di seduta.

(Resta così stabilito).

#### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima iscritta è quella dell'onorevole Imbriani; ma non può essere svolta essendo l'interrogante assente per malattia.

Viene seconda nell'ordine del giorno quella degli onorevoli Gallo, Colajanni, Ferri e Pantano, al ministro di grazia e giustizia « sul sequestro dell'opuscolo dell'avvocato Filippo Turati, intitolato: *Il dovere della resistenza.* »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Mi pervenne ieri soltanto il rapporto del procuratore generale di Milano insieme all'opuscolo, al quale si riferiva l'interrogazione dell'onorevole Gallo e di altri deputati.

Tengo a far noto alla Camera che cotesto opuscolo, in forma di prefazione allo statuto di una nuova federazione operaia, era stato presentato all'ufficio del procuratore del Re il 31 dicembre 1891; trattandosi di un fatto quasi interno della società, che si vuole costituire, il procuratore del Re non credette di sottoporlo a sequestro. Avvenne poi che il 19 gennaio si fece un estratto di quella prefazione che fu pubblicato in un numero notevole di copie e venduto per le vie. Allora il procuratore del Re fece istanza perchè si procedesse al sequestro, riscontrando in quella pubblicazione gli estremi del reato previsto dall'articolo 24 della legge sulla stampa.

L'istruttoria procede; e, nella pendenza del giudizio, non posso aggiungere altro.

**Presidente.** L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare.

**Gallo.** Tanto io quanto gli onorevoli colleghi, che hanno sottoscritto con me la domanda d'interrogazione, avevamo previsto la risposta che ci ha dato l'onorevole ministro; ciononostante, abbiamo insistito a presentare la domanda.

I motivi che ci hanno determinato ad insistere li esplicherò brevemente, dovendo contenermi dentro il letto di Procuste assegnatomi dal regolamento.

Noi non intendiamo di preoccupare l'animo del magistrato nè di turbarne la serenità di giudizio; sappiamo bene che il magistrato giudicherà con coscienza e maturità di giudizio. Di questa maturità di giudizio abbiamo già una prova; dappoichè l'opuscolo, presentato alla Regia Procura fino dal 31 dicembre, venne incriminato solamente il 19 gennaio, dunque per 20 giorni l'autorità giudiziaria studiò, e non si può dire che il sequestro sia stato precipitato, e 19 notti portarono consiglio, e non si può il provvedimento ritenere inconsulto. A giudicare dunque dal tempo



corso fra la presentazione dell'opuscolo e l'incriminazione del medesimo, c'è da supporre e da fidare che una grande maturità di giudizio presiederà alle risoluzioni avvenire dell'autorità giudiziaria.

Ma io non intendo occupare la Camera della singola questione del sequestro dell'opuscolo dell'avvocato Turati. Per me questo fatto rivela un doppio sintomo di un indirizzo di governo, che non potrebbe passare inosservato. Il primo sintomo è questo. Di che cosa si tratta quando s'incrimina un opuscolo, il quale discute da un punto di vista quasi astratto e teorico, una questione di organizzazione dei lavoratori? Secondo me si tratta di un sequestro del pensiero e della libera discussione.

L'onorevole ministro è venuto a dirci che, fino a quando l'opuscolo doveva servire di prefazione allo statuto, cosa che io ho appreso or ora, perchè precedentemente l'ignoravo, l'autorità giudiziaria non credette di procedere al sequestro, perchè lo considerò come un atto puramente interno della lega di resistenza. Quando invece il 19 gennaio l'opuscolo fu estratto, distribuito e posto in vendita, allora si procedette al sequestro.

Ora io, da quest'affermazione dell'onorevole ministro, traggo questa conseguenza.

Lo statuto non fu incriminato: l'autorità giudiziaria non trovò nulla contro la legalità nella costituzione di questa lega di resistenza; che cosa adunque ha creduto di incriminare? Ha creduto d'incriminare solamente ciò che l'avvocato Filippo Turati discuteva da un punto di vista completamente astratto, razionale e impersonale. Ora io domando se è possibile che questo sistema possa aver vigore nel nostro paese. Ma bisognerebbe incominciare col sequestrare una gran parte delle opere che si sono scritte in questi ultimi tempi, e delle prolusioni che si fanno dagli insegnanti delle materie socialistiche nelle Università!

**Presidente.** Onorevole Gallo, badi che l'interrogazione dev'essere contenuta in certi limiti.

**Gallo.** Lo so, signor presidente, ma io sono in diritto, dopo le circostanze alle quali ha accennato l'onorevole ministro, di fare le mie osservazioni, entro i confini, s'intende, che mi assegna il regolamento, per venire alla conseguenza che non mi posso dichiarare soddisfatto.

Io anzi ho detto che non faceva questione del sequestro del libro dell'avvocato Turati, perchè rispettava troppo il giusto sentimento che spingeva l'onorevole ministro a non entrare, per ora, nel merito; mi riservo, quando sarà il tempo, di mutare la mia interrogazione in interpellanza, e di discutere interamente la questione.

Io era arrivato già ad un primo sintomo di sistema di governo, che mi pareva non potesse essere lasciato passare inosservato, il sequestro, cioè, d'una discussione sopra questioni che si riferiscono ad ordinamenti civili. Perchè secondo questo sistema nessuno potrebbe andare esente da sequestro, compreso persino l'onorevole ministro della pubblica istruzione. A questo proposito ricordo che altra volta fu fatto un altro sequestro di un opuscolo nel quale si era sostenuta un'idea espressa dallo Spencer, e accolta dall'onorevole Villari.

Sull'opuscolo ora incriminato si dice agli operai che essi non si debbono lasciar illudere da coloro che vogliono commettere violenze. Il secondo sintomo, adunque, di questo indirizzo di governo è, che se noi cominciamo a proibire le organizzazioni legali, le organizzazioni pacifiche, autorizzeremo le resistenze violente.

Quando si inculca la resistenza legale non mi pare che sia il caso di procedere a sequestri.

In questo momento, pertanto, non posso dichiararmi soddisfatto; ma mi riservo di proporre un'interpellanza al riguardo, per poter discutere l'indirizzo del Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Chimirri, ministro guardasigilli.** Non credevo che l'onorevole Gallo prendesse occasione da questo breve incidente per criticare l'indirizzo del Governo.

Egli ha avuto buon giuoco, perchè dichiarando di non voler entrare nel merito, l'ha ampiamente discusso. Ma io sento troppo i doveri del mio ufficio per non seguirlo su questo terreno. Faccio però notare, in linea di fatto, che egli esagerando una mia affermazione, ne ha tratte conseguenze che non stanno nelle premesse.

Io ho detto che l'opuscolo fu depositato presso l'ufficio del procuratore del Re il 31 dicembre e le ragioni per le quali non era stato allora sequestrato. In questo i diciannove giorni di meditazione e di elucubrazioni

non c'entrano. Il magistrato aveva ritenuto che quell'opuscolo, come atto interno, destinato ai soci, poteva lasciarsi correre; fu una interpretazione benigna, un apprezzamento del procuratore del Re, di che non discuto.

Posteriormente la forma della pubblicazione è mutata. Non si trattò più di un libretto destinato ai soci, ma di un opuscolo divulgato per altri fini. (*Interruzioni*).

Io non entro nel merito.

*Una voce a sinistra.* Dà fastidio agl'industriali di Milano.

**Presidente.** Non interrompa!

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Il magistrato credette di vedere in quella forma di pubblicazione il reato previsto dall'articolo 24, cioè una stampa divulgata a migliaia di copie che avesse per intento o per effetto di eccitare l'odio fra le varie classi sociali, ed ha proceduto al sequestro.

Ora pende il giudizio; aspettiamo dunque e non anticipiamo sentenze.

Onorevoli colleghi, è assurdo voler da un incidente di questa natura trar partito per criticare tutto quanto un sistema di governo. Nessuno, che siede su questi banchi, tenterà mai d'impedire la legittima manifestazione del pensiero. Le lotte del pensiero, se contenute nei limiti della legge, lungi di essere un pericolo, sono stimolo e sorgente feconda di civile progresso. Ma appunto per questo che la libera manifestazione del pensiero, specialmente se fatta con la stampa, costituisce una delle grandi forze del mondo moderno, è necessario che non tramodi in eccessi colpevoli.

Libertà a tutti di dire e stampare ciò che pensano, ma quando l'estrinsecazione del pensiero degenera in offesa sociale, varca i confini imposti dalla legge a tutela de' diritti di tutti, il magistrato ha l'obbligo di intervenire. Finchè dunque la stampa compie il suo nobile ufficio senza offendere le leggi, creda pure l'onorevole Gallo che non vi sarà mai un Governo in Italia che le imponga indebite restrizioni.

Ma se trascende a manifestazioni delittuose, l'intervento del magistrato non solo è legittimo e doveroso, ma giova alla libertà della stampa, la quale come ogni altra libertà, non è minacciata che dai suoi eccessi.

**Presidente.** Verrebbe ora un'interrogazione dell'onorevole Caldesi al ministro dell'interno, ma questi non può rispondere essendo trat-

tenuto al Senato del Regno. La interrogazione sarà dunque rimandata a domani.

**Caldesi.** Sta bene.

**Presidente.** L'onorevole Flaùti ha una interrogazione rivolta al ministro della pubblica istruzione « circa i recenti disordini avvenuti nell'Università di Napoli e circa i provvedimenti che al Governo, in seguito ad essi, pare opportuno di adottare. »

Sullo stesso argomento l'onorevole Cavallotti ha presentato un'interpellanza la quale verrà incritta in seguito alle altre che sono nell'ordine del giorno.

**Cavallotti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cavallotti.** Onorevole presidente, quando io presentai la interpellanza, ignoravo che l'onorevole Flaùti avesse presentato sul medesimo argomento una interrogazione. Non c'è ragione, naturalmente, che sul medesimo argomento si debba ritornare un'altra volta e quindi, anche per la natura del tema, non ho difficoltà di convertire la mia interpellanza in semplice interrogazione.

**Presidente.** L'onorevole Cavallotti, come già dissi, aveva presentato un'interpellanza « circa i tumulti avvenuti nella Università di Napoli, e cagionati dal contegno di un professore verso la gioventù studiosa. »

L'onorevole Cavallotti dichiara di convertire questa interpellanza in semplice interrogazione.

Do quindi facoltà di parlare al ministro della pubblica istruzione, perchè risponda alle due interrogazioni del deputato Flaùti e del deputato Cavallotti.

**Villari, ministro dell'istruzione pubblica.** Per rispondere a queste interrogazioni, mi pare che il modo più opportuno sia quello di narrare con precisione quello che è avvenuto. (*Segni d'attenzione*) E questo posso farlo tanto meglio, in quanto che la narrazione è fatta senza reticenze dallo stesso professore Scaduto al rettore dell'Università di Napoli.

Debbo premettere che, quando, l'altro giorno, ritornando al Ministero, trovai un telegramma che mi annunciava che il professore Scaduto si era abbandonato ad un atto di violenza contro uno studente, nell'aula universitaria, ne fui grandemente sorpreso; perchè avevo conosciuto il professore Scaduto come un giovine tranquillo, studioso, calmo, che era stato per cinque anni mio scolaro, senza che mai avesse preso parte ad alcun

tumulto. La mia meraviglia fu grandissima, e gli telegrafai subito, che venisse a Roma. Venne, e mi confermò quello che era scritto nel suo rapporto, che incomincia col dire: « Il sottoscritto insegna nel sesto anno nell'Università di Napoli, e non ha avuto mai a deplorare la minima indisciplinatezza negli scolari. »

Poi aggiunge che, siccome la scolaresca è numerosissima e l'aula è insufficiente, molti studenti non possono prendere gli appunti, perchè o non trovano posto da sedere o c'è poca luce; entrano quindi un quarto d'ora o venti minuti prima ed in questo tempo, che restano senza il professore, naturalmente questi giovani tumultuano; ma appena il professore entra, essi si calmano.

Il giorno 16 corrente, invece, questo tumulto continuava, ed egli si avvide che non era il solito tumulto. Qualche professore delle aule vicine non aveva fatto lezione, e perciò gli studenti degli altri corsi erano entrati nella sala del professore Scaduto, dove non essendo posto sufficiente, era avvenuto un po' di tumulto. Allora egli scese dalla cattedra, prese uno di questi scolari per il braccio e lo mise fuori. Poi seppe che quello scolaro era rimasto tranquillo, e che, sebbene non fosse un suo studente, pure era andato tranquillamente per sentire anch'esso la lezione; e quindi si fecero delle scuse vicendevoli da una parte e dall'altra, e tutto finì.

Il giorno di martedì 19 corrente egli fece la lezione tranquillamente. Il giorno di giovedì 21 avvenne il fatto che causò il tumulto. E qui riprendo il rapporto: « Il sottoscritto ha fatto lezione pure tranquillamente in questo giorno; ma dopo la lezione, quando verso le 10.40 si doveva cominciare la conferenza, in fondo all'aula dove finiscono i banchi e restano in piedi gli studenti, si sono intesi degli strilli. Allora il sottoscritto è sceso dalla cattedra, e visto che in fondo all'aula uno studente batteva il bastone sul banco per far rumore »... si abbandonò all'atto deplorabile di violenza da cui nacque il tumulto. Naturalmente dopo questo fatto, che deve esser da tutti deplorato, era inevitabile sospendere il corso perchè il far ritornare il professore sulla cattedra sarebbe stata una provocazione a nuovi tumulti. E lo stesso professore Scaduto, quando venne a parlarmi, riconobbe che questa sospensione era inevitabile.

La legge dà al ministro la facoltà di so-

spendere il corso e quindi naturalmente resta sospeso anche l'insegnante dall'insegnamento, come conseguenza inevitabile di fatto, sebbene temporanea. (*Commenti*) Ma il ministro non può fare più di questo secondo la legge. Perchè la sospensione possa poi avere un effetto legale e perchè si possa, ove ne sia il caso, applicare una pena all'insegnante, occorre il giudizio del Consiglio superiore, il quale in questo caso diventa un vero e proprio tribunale.

Esso potrebbe anche disapprovare il ministro, se credesse che la sospensione non fosse stata necessaria.

Il fatto, seguito il 21 corrente, ha naturalmente prodotto un tumulto nella scolaresca; tumulto che si può spiegare in presenza di un atto di violenza commesso nell'aula universitaria. Ma quello che non si spiega e che bisogna deplorare è che gli studenti il giorno dopo abbiano voluto continuare il tumulto, e non si sieno contentati neppure d'incendiare la cattedra dove sedeva il professore, ma abbiano fatto in modo che le lezioni si sieno dovute sospendere non solamente nell'Università, ma anche nelle cliniche e nella scuola di applicazione degl'ingegneri.

Ora io ho saputo questi fatti per telegrafo senza conoscerne ancora la proporzione ed il carattere. Quindi d'accordo col Consiglio accademico fu stabilito che, se oggi questi tumulti fossero continuati, l'Università sarebbe stata chiusa.

Ed oggi appunto i tumulti sono ricominciati e l'Università è stata chiusa.

Io deploro assai che un professore abbia perduto fino a quel punto il dominio su se stesso; ma nel medesimo tempo non posso trovare scusa alcuna per giustificare il perseverare degli scolari due o tre giorni nei tumulti.

Io non posso ancora dire quali ulteriori provvedimenti si dovranno prendere; debbo però dire che, dopo essermi rivolto agli studenti nei modi più blandi, dopo aver usato verso di loro le forme più amabili possibili; dopo avere, ogni volta che ho ricevuto dei reclami fatti in forma legale, corrisposto nei migliori termini, mi par chiaro (e spero che lo stesso onorevole Cavallotti vorrà convenirne) che il prolungare i tumulti, quando gli studenti sapevano che era stato sospeso dall'insegnamento il professore; quando sapevano che il Consiglio superiore lo avrebbe giu-

dicato; quando sapevano che il ministro non avrebbe potuto andare più in là di questo, perchè se anche vi fosse andato, il suo atto sarebbe stato nullo, perchè la legge non glielo permetteva; il continuare nei disordini il giorno dopo, e ricominciarli oggi è una cosa che non ha scusa possibile.

Ciò prova che nelle nostre Università il disordine e la indisciplina si sono infiltrati, e che è molto difficile trovar modo di finirli.

Ora io debbo riconoscere che nell'Università di Napoli sono molte condizioni eccezionali che rendono i disordini, non voglio dire più scusabili, ma li promuovono con maggiore facilità che altrove. Molte aule non possono contenere gli scolari, di modo che avviene questo fatto che, per esempio, nella scuola d'ostetricia, dove fa lezione il professor Morisani, dovrebbero entrare 400 scolari, e ce n'entrano appena 100; quindi si affollano quando incomincia la lezione, ed è impossibile che non ne nasca qualche piccolo disordine. E questi disordini, ripetendosi continuamente, data una scolaresca così numerosa, voglio ammettere che qualche volta bisogna essere indulgenti; ma nel caso attuale io non vedo qual ragione vi sia per continuare i disordini per due giorni, e tanto più di ricominciarli oggi, dopo la domenica. È questo che dobbiamo tutti deplorare; e bisogna esaminare il fatto e vedere quali provvedimenti occorra prendere, perchè così non è possibile andare avanti.

Non posso dir di più, perchè non so altro, ed anche i fatti di sabato non li conosco che per quel che ne hanno detto i giornali, e qualche telegramma che ho ricevuto dal rettore.

**Presidente.** L'onorevole Flaùti ha facoltà di parlare.

**Flaùti.** Io farò seguire poche osservazioni alla risposta che l'onorevole ministro per la pubblica istruzione ha dato alla mia interrogazione.

Qui vi è, dall'un canto, un professore, il quale trascende ad atti che egli stesso, non che altri, non vorrà, nè potrebbe giustificare, nè compiacersi di aver compiuto. E si hanno, dall'altro, dei giovani, il movimento dei quali, se poteva essere compreso ed anche scusato nel primo momento, non può proprio essere consentito, quando eccede i limiti, entro i quali doveva contenersi.

Rispetto al primo (e questo m'importa bene

notare) pare a me essere evidente che il ministro non aveva altra facoltà che di sospendere il corso (poichè, quanto a sospensione del professore, non occorre che io ricordi a lui quale procedimento gli imponga la legge) e, nel caso speciale, ratificare la sospensione del corso che il rettore della Università aveva già ordinato d'urgenza, per motivi d'ordine pubblico. Che poi da questa sospensione del corso derivasse la conseguenza che il professore non avesse più modo di far lezione, e rimanesse, quindi, sospeso anche lui nell'esercizio dell'insegnamento, cotesta è una conseguenza di fatto che non ha a che fare con la determinazione del diritto. Quindi è da parlare, mi piace ripeterlo, di sospensione del corso e non del professore. Ond'è che io non mi felicito punto della forma, con la quale dal rettore dell'Università di Napoli è stata comunicata la disposizione del ministro, e che venne riportata da un giornale con le seguenti parole: « Il ministro dell'istruzione pubblica ha sospeso *motu proprio* l'insegnante. » È un'infelice forma che avrei preferito non veder adoperata, come non mi compiaccio meglio dell'impressione che una siffatta maniera di comunicazione ha prodotto a Napoli, dove un giornale ha potuto scrivere che: « per colmo di sodisfazione i giovani sanno che il provvedimento di Sua Eccellenza Villari ha ecceduto le attribuzioni ministeriali. »

A me, invece, giova ritenere che il ministro dell'istruzione non abbia dato provvedimenti che eccedessero le attribuzioni ministeriali. Quindi rimane assodato che il ministro ha usato di quella facoltà, che nessuno gli contesta, di sospendere il corso, per deferire poi l'insegnante e la quistione di costui al Consiglio superiore; al quale spetterà di considerare se sia il caso di punire con la sospensione o con la destituzione quell'insegnante se una di queste misure abbia meritato. E se, nella specie, il Consiglio superiore riconoscerà opportuna l'applicazione di quelle pene, i giovani avranno ben di che essere sodisfatti con la sentenza di così alto Consesso.

Che se altrimenti il Consiglio superiore opinasse, la questione rimarrebbe intatta fra professore e studenti, e potrebbe bene avere una soluzione anche secondo la legislazione ordinaria, senza bisogno del rimedio di quella speciale.

Di fronte, però, ad una situazione tanto

precisa quanto delicata, era lecito desiderare che i giovani avessero voluto porre termine ad un'agitazione che non giova alla causa loro, e la sciupa anzi, via via che il termine se ne prolunga e l'indole ne vien peggiorando.

È deplorabile che quell'agitazione abbia coinvolto l'intera studentesca universitaria napoletana, si da render necessaria non la sospensione del solo corso, dal quale ebbe origine, ma quella di tutti, estendendosi poi ai vari Istituti scientifici della città, per farne infine argomento d'invocare la solidarietà delle altre Università italiane.

Ma io ho fede nei giovani, dalla cui vita di studii universitarii non troppi anni mi dividono ancora, perchè ne abbia dimenticato o più non ne intenda il pensiero ed i sentimenti; ho fede nella loro schietta saggezza e nella loro intelligenza del proprio bene, perchè essi vengano ben presto a migliori consigli.

Non voglio insistere più oltre sull'argomento, anchè perchè in massima parte sono d'accordo con quanto il ministro ha detto intorno ad esso.

Io auguro che la questione abbia sollecitamente la soluzione che merita e che si dilegui subito persino il ricordo del triste fatto. E confido altresì che l'onorevole ministro intenda con sapienti ed affettuose ricerche a considerare i mali che travagliano il nostro ordinamento universitario, e, curandoli, ottenga che simili casi non abbiano mai più a ripetersi, come, da un po' di tempo in qua troppo di frequente accade; e professori non sentano più mai il bisogno d'affermare che sieno necessarii così poco esemplari metodi per garantire la lor vacillante autorità, e la naturale vivacità dei giovani non sia posta alla prova di così pericolosi eccitamenti, che rendano poi inevitabili, severi, per quanto dolorosi, infrenamenti.

**Presidente.** Onorevole Cavallotti, ha facoltà di parlare.

**Cavallotti.** Io sono spiacente di non poter vedere il fatto sotto la stessa luce in cui lo ha riguardato il mio egregio amico Flaùti. Pure convenendo in molte delle cose esposte dall'illustre ministro della pubblica istruzione, e prendendo atto di quello che ha detto, non posso lasciar passare sotto silenzio le troppo visibili lacune che si trovano nella

sua dichiarazione, le quali danno ragione del movente della mia interrogazione.

È inutile ritornare sui fatti che furono già narrati dai giornali ed ammessi dallo stesso professore Scaduto.

Bisogna però completarne il racconto. Si tratta di un professore il quale, per rivalersi della repugnanza degli scolari a provvedersi de' suoi libri di testo, e dell'antipatia destata da certi rigori negli esami, che facilmente s'interpretano come rappresaglie contro gli scolari riottosi a subire queste pressioni, per rivalersi di quest'antipatia avrebbe adottato certi metodi che non sono contemplati nei programmi didattici.

E badi, onorevole ministro, che non è la prima volta che questo ministro...

*Una voce.* Professore.

**Cavallotti.** Adesso lo fanno anche i ministri! (*ilarità*).

Non è la prima volta che questo professore avrebbe ricorso a simili atti di violenza. Due o tre giorni prima del fatto, con così belle parole dall'onorevole ministro deplorato (il qual fatto consisterebbe nell'essere sceso dalla cattedra il professore e nell'aver trascinato fuori dell'aula a pugni e calci uno studente, finchè la scolaresca riuscì a strapparglielo dalle mani), due giorni prima lo stesso professore aveva sbattuto contro il muro un altro studente.

Evidentemente se è desiderabile che si esca dall'atonìa che invade il nostro insegnamento e si ecciti un poco di vivacità, non è a questo professore che possano farsi delle raccomandazioni in proposito. (*Si ride*).

Mi si dirà che questi metodi sono venuti un po' in voga anche nella tribuna parlamentare; però se si comprende alle volte un certo sfogo di violenza nelle atmosfere politiche impregnate di elettricità, si comprende molto meno nelle aule universitarie, dove, in faccia alla serenità della scienza, l'educatore compie quello che per me è il più alto, il più augusto dei compiti dell'uomo, quello, cioè, di annunziare la parola della scienza, dell'amore, dell'esperienza, che deve rivelare ai giovani la via della vita, la via dell'avvenire.

La descrizione del metodo introdotto dal professore Scaduto non saprei darla più esatta di quella che ho visto ieri, in un giornale umoristico della capitale, dove si vedeva uno studente, che torna a casa tutto fasciato e bendato, e la madre e il papà spaventati gli

domandano: che ti è avvenuto? Egli risponde: Sono stato alla lezione sulla manomorta! Domineddio, figuriamoci se fosse stata viva! (*Si ride*).

Or bene, io richiamo l'attenzione del ministro sulle origini delle antipatie, che hanno messo capo a quei fatti, che tutti siamo concordi nel deplorare.

Io non mi domando se sia opportuno, a questi lumi di luna, l'insegnamento ufficiale del diritto canonico nelle nostre scuole, o se non sia il caso di farne un'appendice di altri insegnamenti, e non voglio ripetere quello che è stato detto a sazietà sopra questa eterna questione dei libri di testo. Io dico che questo abuso, che non data da oggi o da ieri, ma che è antico, produce un danno enorme per l'insegnamento e per il decoro di chi deve insegnare.

Questa abitudine dei libri di testo si comprende per i corsi inferiori, per la necessità di dare una norma uniforme all'insegnamento; ma non si comprende nei corsi universitari, dove l'educatore non dev'essere nient'altro che un aizzatore delle intelligenze giovanili, un ridestatore delle facoltà dei giovani a pensare per proprio conto; non dev'essere un regolatore monotono di tutti i cervelli; non deve essere un riduttore aritmetico di tutte le intelligenze al medesimo denominatore.

Se c'è qualche cosa che ripugna contro la indole moderna dell'insegnamento, per me, è quest'abuso dei libri di testo. Che dire poi quando questo abuso può sollevare nei giovani l'impressione che certi rinnovamenti continui di metodo, fatti per agevolare lo spaccio di una edizione che succede ad un'altra, siano fatti a scopo di speculazione? Allora si fa perdere la fede e il rispetto all'insegnante, allora nascono le dimostrazioni nelle scuole; allora si svegliano prematuramente nei giovani, in un tempo già abbastanza speculatore, certi istinti di speculazione, e il meno che possa nascere in questi giovani è il sospetto, che i rigori degli esami siano dovuti a rapresaglie dei professori.

È già brutto che questo sospetto nasca, e peggio quando questo sospetto si avvalora per certi rigori eccezionali che proprio non trovano spiegazione nell'imbecillità che si voglia ammettere venuta per miracolo improvviso nei giovani italiani.

Già io non mi dispererei del numero dei bocciati in diritto canonico, giacchè credo che

adesso ci sarebbero altri temi, e molto più seri, a cui rivolgere la mente della gioventù, ed io pel primo non sono disposto a gridare l'anatema sui bocciati in diritto canonico, perchè, se all'esame non avessi ripetuto le parole suggeritemi dal professore Bucellati, sarei stato bocciato anch'io. Ma è un fatto che il sospetto che fa sull'animo dei giovani il pensare che il professore possa imporre un dato libro a scopo di speculazione, non può non nuocere al prestigio dell'insegnante ed alla disciplina giovanile.

Ricordo un altro fatto.

**Presidente.** Onorevole Cavallotti, si ricordi che la sua è un'interrogazione.

**Cavallotti.** Ho finito. Quando io era al ginnasio, il professore di matematiche mi voleva imporre un libro, e siccome io non lo volli comprare, non mi lasciò passare. È da allora che tra me e la matematica non siamo più andati d'accordo. (*Si ride*)

Ma venendo all'argomento, io mi attendo che cessino le agitazioni per il fatto del professore Scaduto, e che avvenga la riapertura dei corsi.

Non posso però non rilevare un certo risentimento dimostrato dal ministro perchè gli studenti non si siano acquietati alla misura da lui presa.

Io proprio lo dico, non me la sento di dar torto interamente ai giovani, perchè io, che pur mi rendo conto di tutto, so bene che i professori debbono essere non soltanto professori, ma anche educatori.

Perdio! quando un professore dà uno schiaffo ad un giovane, io trovo perdonabile che ne avvengano certe escandescenze giovanili.

Ecco perchè io vorrei che il ministro, invece d'acquietarsi a quella misura draconiana della chiusura dei corsi, volesse trovar modo di far cessare questa misura così severa; e spero che egli, che occupa con tanta autorità, con tanto prestigio di nome, l'alto posto di ministro dell'istruzione pubblica, vorrà tener conto di questa mia preghiera.

Io sono perfettamente disinteressato, e sereno, e gliene dò questa prova, onorevole ministro. Dei giovani, forse scolari del mio amico Bovio, mi hanno indirizzato, su un giornale, delle insolenze; ebbene, io potrei, assumendo l'atteggiamento del Carducci, dire: sono troppo in alto per occuparmi di questo. Ma invece di far questo, se avessi delle ragioni le direi, ma con una parola di cuore, direi

loro: avete torto, ma sempre con una parola di cuore. Da noi, invece di dare un vero insegnamento, non si fa che o tormentare la memoria dei giovani, o menare le mani. Fate invece un'educazione che parli al cuore. (Bravo! Bene! *all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Villari, ministro dell'istruzione pubblica.** Io debbo rispondere una parola all'onorevole Flaùti.

Egli ha perfettamente ragione in ciò che ha detto; ma non in quanto ai *motu proprio*. Può darsi benissimo che, siccome la corrispondenza si è fatta per telegrammi, e siccome io, invece di dire: sospendo il professore dall'insegnamento, ho telegrafato: è sospeso il professore, il rettore, nell'annunciare il telegramma, abbia detto: D'ordine del ministro, o qualche cosa di simile. Ma io non ho fatto nè un decreto, che non potevo fare senza il parere del Consiglio superiore, nè ho firmato un *motu proprio*, perchè questa forma non l'ho adoperata. Il rettore ha voluto dire: per deliberazione del ministro.

Ed ora vorrei rispondere una parola all'onorevole Cavallotti, che ringrazio delle parole cortesi e del modo gentile. Anzitutto, egli ha osservato che i fatti deplorati sono due e non uno. In fatti dal rapporto del professore Scaduto, che ho letto, risulta appunto che sono due: l'uno avvenuto il 16 e l'altro il 21.

Quanto all'affare dei libri di testo, l'onorevole Cavallotti ha detto che io avevo lasciato una lacuna, perchè non ne avevo parlato. Ora io dirò che avevo in questi giorni sentito parlare della questione dei libri di testo; ne ho interrogato il professore Scaduto, ed egli mi ha affermato sul suo onore che il fatto che gli si addebitava non era vero. Anzi ha soggiunto che l'edizione della sua opera era adesso esaurita, che non l'aveva fatta ristampare, e che agli scolari i quali si lamentavano di non poter trovare i suoi libri, aveva risposto in questi termini: Quando prendete degli appunti, potete fare a meno dei libri. Del resto, vera o falsa che sia questa accusa, una volta che pende il giudizio avanti al Consiglio superiore, anch'essa sarà esaminata; anzi lo stesso professore ha domandato che si faccia un'inchiesta in proposito.

Vengo agli esami e qui sta pur troppo il guaio. Quando un professore non promuove agli esami, gli studenti si vendicano col fi-

schiarlo. Io non credo che l'onorevole Cavallotti vorrà approvare questo sistema, perchè altrimenti un professore sarebbe obbligato ad approvare tutti gli studenti, e tanto varrebbe non fare gli esami.

L'onorevole Cavallotti ha detto che bisogna trattare i giovani col cuore, ed ha detto benissimo. Ebbene, io sono stato appunto accusato di questo; la mia circolare, che faceva appello ai loro sentimenti, è stata messa in ridicolo. Io non me ne pento: perchè debbo dire che molti giovani di varie Università, anche di quelle dove più frequentemente succedevano tumulti, si sono rivolti a me nelle forme legali, richiamandosi alla circolare, e dicendo: noi non vogliamo far tumulti, ma vi esponiamo questo e quest'altro. Ed io ne sono stato lietissimo; ed ho cercato di render loro ragione, come un padre deve renderla ai figli.

Io insegno dal 1859, e non è mai avvenuto un tumulto nella mia scuola; non ho mai dovuto rimproverare nessuno studente; ho sempre fidato in essi. Ma, quando questi studenti, per tre giorni continui, non solo fanno tumulto, ma vanno alla scuola d'applicazione per chiamare a tumulto anche gli scolari di quella scuola, e vanno alle cliniche per la stessa cosa, e girano per la città, ma si può approvare il loro contegno? Io credo che nemmeno l'onorevole Cavallotti lo approverebbe.

Egli ha detto che questi scolari gli hanno scritto delle insolenze. Io disapprovo le insolenze che hanno scritto all'onorevole Cavallotti, come disapprovo i fischi ai professori. Riconosco che con la gioventù bisogna essere indulgenti; perchè tutti siamo stati scolari ed abbiamo fatto delle sciocchezze; (*Si ride*) riconosco che il professore deve trattare gli scolari con affetto e con urbanità; ma quando gli scolari vanno fuori addirittura delle rottaie, bisogna provvedere, perchè, se no, non la si finisce più.

In questo stato di cose bisogna essere tutti d'accordo a cercare il rimedio. Trattarli con le buone, con l'affetto sì; ma fermarli con le penè, quando sono necessarie.

Queste sono le mie idee; e spero che l'onorevole Cavallotti mi darà ragione. (*Bene!*)

**Cavallotti.** Vorrei dire una cosa sola.

**Presidente.** Parli.

**Cavallotti.** Mi felicito di sapere dall'onorevole ministro, che il professore Scaduto ha

esaurito completamente l'edizione della sua opera; ne sono contento tanto più per lui, perchè gli altri professori non hanno questa fortuna. (*Si ride*) Però osservo che sul conto del professore Scaduto, già alcuni mesi fa, precisamente sopra questo affare *dei libri di testo*, mi era venuta la preghiera di interessarmene nella Camera. Io, allora, *pro bono pacis*, e appunto perchè divido alcune delle idee dell'egregio ministro, non volli occuparmene, e lo feci sapere indirettamente a chi mi scriveva. Ed ecco come, avendo allora rinunciato all'esercizio del diritto d'interrogazione, ne son venuti guai nella scuola.

**Presidente.** Viene ora la seguente interrogazione dell'onorevole Barzilai al ministro guardasigilli, « se stia in fatto che, di fronte ai processi per reati politici o determinati da lotta di classi giudicati o ancora pendenti mentre assumeva il portafogli della giustizia, egli intenda, nei limiti delle sue facoltà proporre provvedimenti atti a raggiungere uno scopo di pacificazione sociale. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Per i fatti delittuosi che turbarono alcune città d'Italia durante le manifestazioni popolari del primo maggio, s'iniziarono processi a Firenze, a Napoli ed a Roma.

Il processo di Firenze fu espletato per citazione direttissima nel mese stesso. Quello iniziato a Napoli doveva discutersi nel passato novembre, ma fu rinviato a domanda degli avvocati difensori. Qui a Roma s'istruirono quattro processi: uno per l'uccisione della guardia Raco, che tutti sanno come finì; un altro per delitto di ribellione ed eccitazione a commettere reati fu definito nel passato luglio innanzi al tribunale penale, e un altro per delitti minori fu pure espletato avanti la pretura urbana. Rimane in corso un processo per delitti di maggiore gravità contro sessantadue imputati, che fu inviato al giudizio del tribunale con ordinanza del 2 settembre.

Tutti rammentano gli eccessi deplorabili che determinarono, anzi obbligarono il Tribunale prima a sospendere e poi a rinviare il dibattimento iniziato. Quando io assunsi la direzione del Ministero di grazia e giustizia, era stato già emesso il decreto che fissa la nuova udienza al 1° febbraio.

Tutti intendono che alla vigilia della discussione io non posso fare apprezzamenti nè sul processo, nè sui fatti, che vi hanno dato

causa, per non preoccupare il giudizio dei magistrati.

Alla domanda rivolta dall'onorevole Barzilai: che cosa io intenda di proporre per calmare e pacificare gli animi, non posso che dare una sola risposta.

In questo stato di cose, alla vigilia del giudizio il ministro di grazia e giustizia non ha nulla da dire, nulla da proporre. Ha un dovere da compiere e lo compirà scrupolosamente; il dovere, cioè, di vegliare che la legge sia osservata e che non si rechi offesa al prestigio della magistratura alla quale è commesso l'esercizio di una delle più elevate e gelose funzioni dello Stato; e che al di fuori di ogni estranea ingerenza abbia libero corso la giustizia del paese.

**Presidente.** Onorevole Barzilai, ha facoltà di parlare.

**Barzilai.** Io non mi aspettava una risposta categorica a quello che si poteva intravedere essere il pensiero della mia interrogazione, dal ministro guardasigilli.

Io comprendo perfettamente che un ministro di grazia e giustizia non può venire alla Camera a dichiarare in anticipazione che ha in animo di eccitare questa o quella prerogativa regia per raggiungere lo scopo della pacificazione a cui io alludevo. Non mi aspettavo questo. Ma avrei desiderato che, dal complesso delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli uscisse un pensiero soddisfacente per coloro i quali credono utile l'oblio sia gettato sui fatti, che hanno dato luogo ai processi.

E dico la verità; se fui indotto a presentare questa interrogazione, non è stato certo per difendere gli interessi degli anarchici o degli altri imputati di sovvertimento degli ordini politici e sociali, che debbono essere giudicati. Fu invero nell'interesse dei principii conservatori, dappoichè da quella parte della Camera (*Accenna a destra*) non vidi presentare un'analogha interrogazione, che ho voluto fare questa domanda. Perocchè evitare la rinnovazione di certi spettacoli giudiziarii, nei quali i magistrati mettono ad una dolorosa tortura la lettera della legge; evitare lo spettacolo di una autorità politica, la quale si trasforma quasi in una scuola preparatoria di testimoni che vengono poi a deporre in udienza, mi sembrava cosa utile e buona per il prestigio degli ordini costituiti.

Del resto non insisterò. L'onorevole ministro ha dichiarato che egli intende far



rispettare la legge; che egli intende che il corso della giustizia abbia pieno e libero svolgimento. Mi auguro che così sia, e al riprendersi del processo, a cui ho accennato, non si rinnovino almeno i dolorosi episodi, i quali non possono a meno di fare una ben triste impressione sull'animo di tutti, a qualunque partito si appartenga. (Bravo! a sinistra)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Io devo saper grado all'onorevole Barzilai per la temperanza di giudizio, la misura e la correttezza della forma, con la quale ha svolto la sua interpellanza.

Egli comprese perfettamente, che io non potevo raccogliere il senso ultimo della sua interpellanza, trattandosi di prerogative che non si possono nè discutere nè eccitare. E lo ringrazio anche di non aver toccato il merito del processo, anzi di non esservi per nulla entrato. Rilevo solo due espressioni che non posso lasciare senza risposta.

Egli parlò di magistrati che torturano le leggi, ed espresse il voto che certi scandali non si rinnovino.

Ora io devo osservare all'onorevole Barzilai, che sarebbe meglio per tutti se delle sentenze dei magistrati qui dentro non si discutesse. Le giurisdizioni sono ordinate in modo, che ove un magistrato violi o interpreti male la legge, altri magistrati di grado superiore, rivedono il giudizio, e se n'è il caso, l'emendano.

*Voce a sinistra.* Ma l'autorità politica.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Quanto alla politica, onorevoli signori, fino a che starò a questo posto, non comporterò mai che si mescoli alle cose della giustizia.

Ho detto che farò osservare la legge, vigilerò perchè questo come ogni altro giudizio si espliciti fuori di ogni estranea ingerenza: e, siatene certi, manterrò la parola. Ma bisogna che ingerenze non vi sieno di nessuna natura, nè dall'alto nè dal basso. (*Molto bene!*)

**Barzilai.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Barzilai.** Permettetemi una sola parola. Se ho pronunciato quelle due frasi, specialmente la prima, relativa alle torture, cui sarebbe stato sottoposto un articolo di legge, è perchè, appunto, mi è sembrato che il magistrato, nell'applicare quell'articolo della legge, prestasse l'orecchio sollecito e trepido alla discussione

e all'interpretazione che di esso si sono date in quest'aula, e non a quelle che diedero il legislatore, i fattori del Codice e gli uomini autorevolissimi nel giure che, in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento, ne parlarono. Mi permetto di ricordare che l'onorevole senatore Costa, relatore del nuovo Codice penale nell'altro ramo del Parlamento, dopo avere annunciato che quel Codice colmava la lacuna notata nel precedente, relativamente ad alcuni reati che nella pratica giudiziaria erano costretti sotto al titolo di associazione di malfattori, l'onorevole Costa si rallegrava e diceva: D'ora in poi non si potrà più a torto applicare la legge, non si potranno far passare sotto quel titolo uomini, i quali saranno colpevoli, ma malfattori non sono. Orbene, poichè mi è sembrato, invece, che il magistrato...

**Presidente.** Qui non discutiamo la magistratura, onorevole Barzilai.

**Barzilai.** ... che il pubblico accusatore si ricordasse troppo della interpretazione che il ministro dell'interno dava in questa Camera alla legge, in occasione dei fatti del 1° maggio, e scordava troppo lo spirito della legge e l'intima corrispondenza di essa con tutti gli elementi preparatorii del Codice, per questa ragione mi sono permesso di domandare al ministro, se non credeva di far troncato il processo. Faccia, almeno, in modo che esso, in ogni caso, come già dissi, prenda una piega diversa. (*Rumori, commenti.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Se seguissi il consiglio che mi dà l'onorevole Barzilai, egli sarebbe il primo ad avere poca stima di me. Onorevole Barzilai, badi alle conseguenze di certi sistemi. Se una volta può sembrare utile l'ingerenza del Governo nell'amministrazione della giustizia, cento volte tornerebbe dannosa.

Io ho un diverso concetto dell'ufficio mio.

Vi sono leggi, e magistrati deputati ad applicarle. Io debbo vegliare perchè le leggi sieno osservate, ma del modo d'interpretare ed applicare le leggi, io non posso in alcuna maniera ingerirmi. (*Benissimo!*)

Ma un articolo del Codice è stato male interpretato! E che perciò? Al disopra del Tribunale siede il magistrato di Appello, e, in cima a tutti, il magistrato di Cassazione, il quale ha per ufficio di ricondurre i giudici

inferiori all'osservanza ed alla retta intelligenza delle leggi. Trasformando i Parlamenti in Cassazioni o in critici delle Cassazioni, si confondono i poteri, si travolgono i giudizi e non si giova nè all'ordine, nè alla giustizia. (*Benissimo! — Bravissimo!*)

### Svolgimento d'interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interpellanze. Seguendo la deliberazione della Camera, l'interpellanza dell'onorevole Stelluti-Scala, prendendo un posto di favore, viene prima nell'ordine del giorno.

È la seguente: al ministro delle finanze sull'ordine dato, con circolare dei prefetti, di assoggettare alla tassa di bollo e alla registrazione tutti i decreti dell'autorità tutoria per l'approvazione dei conti consuntivi di tutte quante le Opere pie, con effetto retroattivo, dal 1874 in poi.

L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

**Stelluti-Scala.** Mi rallegro avanti tutto coi miei onorevoli colleghi Cavallotti e Barzilai, di aver ottenuto di dare alle loro interrogazioni, nonostante il rigore del regolamento, lo stesso svolgimento e lo stesso risultato che posso ottenere io dalle facoltà di una interpellanza.

Cercherò io di riparare ai danni del tempo promettendo alla Camera di essere quanto più possibile, breve e sollecito.

Avete, onorevoli colleghi, conosciuto dalla lettura della mia interpellanza di quale misura e rilievo sia l'argomento che mi muove a parlare.

Io vi leggerò subito il testo della circolare dei prefetti che ho qui sotto gli occhi, parendomi opportuno di stabilire prima di ogni altra cosa i limiti e l'effetto di questo che chiameremo un vero e proprio provvedimento finanziario.

Il prefetto di Ancona il 13 dicembre del 1891 scriveva a tutti i capi delle Congregazioni di carità e delle Opere pie autonome queste testuali parole: « Il Ministero delle finanze, in seguito a parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, in data del 12 marzo 1886, ha stabilito che debbano assoggettarsi, mediante il pagamento della sola tassa di bollo di una lira, tutti i decreti dell'autorità tutoria per l'approvazione dei conti consuntivi delle Opere pie alla legge del 13

settembre 1874, n. 2077, articolo 19, n. 20; e che questa disposizione debba avere effetto retroattivo dall'anno 1874 in poi. »

Seguitava il prefetto: « Prego di trasmettere inoltre i fogli di carta bollata da una lira occorrenti pei decreti che già trovansi presso questa prefettura, ecc., ecc. »

Data la ingiunzione della retroattività, trattasi pertanto di sottoporre al bollo tanti decreti, quanti sono gli anni trascorsi dal 1874 ad oggi, ossia per 17 anni. Il calcolo è semplice: 17 decreti per ogni singola Opera pia del Regno. La spesa per ogni decreto è di 3 lire: lire 1.20 per la marca da bollo; lire 1.20 per la copia in carta bollata; e 60 centesimi per la copia che deve essere rilasciata all'ufficio del registro.

E qui apro una parentesi. Dico 3 lire per ogni decreto, sperando che l'onorevole ministro delle finanze si contenti di non fare applicare l'articolo della legge, la quale egli ordina di applicare. Perchè se si deve stare al precetto della legge del 13 settembre del 1874, io credo che la marca del bollo straordinario di lire 1.20 andrebbe dovuta sopra tutti e ciascuno dei fogli dei conti consuntivi delle Opere pie; inquantochè il conto consuntivo, siccome parte integrante dell'ordinanza di approvazione (che ordinariamente si scrive a piè dell'ultimo foglio del fascicolo) a senso del citato articolo della legge, andrebbe scritto per intero su fogli di carta filigranata da lire 1.20, oppure su carta filigranata da lire 0.30, se il conto si produce come allegato. Se per caso prevalessesse, come porta la logica, un tale concetto, *quod Deus avertat!* noi ci troveremmo di vedere parecchi milioni, diecine di milioni, delle Opere pie andarsene filati filati nelle Casse dello Stato!

Teniamo bene a mente anche questo pericolo.

Per lo spazio di 17 anni, lire 3, e per ogni singola Opera pia, importano lire 51. Dal volume, l'*Annuario statistico*, che ho nelle mani, ricavo che al 1880 le Opere pie, propriamente dette, erano in numero di 21,638. A queste vanno aggiunte le Opere pie esercenti il Credito, comprese le Casse di prestanza agraria e i Monti di pietà in numero di 751; vanno aggiunti i Monti frumentari che, secondo la statistica pubblicata nel 1877 dal Ministero dell'interno, salgono alla cifra di 1965. Quindi un totale di 24,354 Opere pie nel Regno.

Io vi propongo di arrotondare la cifra ed

arrivare al numero di 25,000; credendo di essere, come si suol dire, di manica larga col Governo.

Di fatti, a queste citate, vanno aggiunte tutte le Opere pie erette in ente morale dopo la compilazione della statistica, cioè dal 1880 al 1892. E per il solo novennio 1880-1889 già sappiamo che 820 furono le Opere pie costitutesi nelle forme di legge.

Potrei aggiungere un'altra considerazione. Potrei dire che non tutti i bilanci, non tutti i conti consuntivi, sono approvati e si rendono esecutivi con un unico decreto: vi hanno conti consuntivi, specialmente delle Opere pie che esercitano il credito, sui quali si emettono dall'autorità tutoria due, tre e più decreti. Vi sono eziandio puri e semplici lasciti pii, pei quali vi ha pieno diritto di speciale approvazione, perchè regolati da speciale e separato bilancio. Ciò dimostra ai miei onorevoli colleghi che io mi tengo al disotto del vero quando, nell'ipotesi di 25,000 Opere pie esistenti nel Regno, calcolo a 25,000 i decreti che devono rendersi soggetti alla tassa del bollo straordinario.

Questa disposizione, non so più se fiscale o finanziaria, adunque portando la spesa di 51 lire per ogni Opera pia, si risolve in un beneficio pel Tesoro dello Stato e in un danno per la cassa delle Opere pie, di almeno lire 1,275,000.

Di fronte a questa pretesa, io ho presentato la mia interpellanza. E voi, onorevoli colleghi, che avete la cortesia di riconoscere e di accordare alla medesima la precedenza sopra tutte le altre numerosissime presentate, intendeste subito l'importanza e la gravità dell'argomento. Ve ne sono grato, e ve ne sarà grato, io spero, il paese; imperocchè l'argomento è, senza alcun dubbio, grave sotto molti aspetti e per svariatissime considerazioni, ma prima di ogni altro per il cenno del sistema, per la novità della massima che in esso si nasconde e si stabilisce.

Io chiedo al Governo che abbia la cortesia di dirmi se reputa che questa disposizione sia anzitutto legale e costituzionale; in secondo luogo se il provvedimento sia equo, dato pure che rivesta tutti i caratteri giuridici; infine dato pure sia equo e sia legale, se sia un provvedimento opportuno e politico. Poichè, ricordando una frase del conte di Cavour, solamente un'altissima considerazione politica può imporsi e soprastare alla

considerazione legale, quando gli interessi della beneficenza si vogliono piegare e rivolgere a beneficio dello Stato. (*Bene!*)

Io ho piena convinzione che il provvedimento vostro, o signori del Governo, il vostro atto, sotto qualunque aspetto da voi si voglia considerare, non potrà vigorosamente essere difeso, non potrà resistere agli attacchi della critica; onde nutro speranza che il Governo vorrà stimare di tornar sui suoi passi e di venire a differente consiglio.

Io non posso certo aspettarmi di guadagnare la causa; ma se riuscirò a trasfondere nell'animo dei miei colleghi l'opinione, la sicurezza che ho della giustizia dell'argomento, io credo che di poi la Camera, se vuole, potrà essa sempre allargare la discussione.

A me basta il compito più modesto di fare alla Camera sentire la questione, assai meglio che di svolgerla o di risolverla.

L'onorevole ministro delle finanze, come si legge nella circolare che avete udita, fonda la sua pretesa sopra il numero 20 dell'articolo 19 della legge del 1874 pel bollo e registro, sopra un parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, del 12 marzo 1886; il quale chiarirebbe, guarentirebbe, secondo il pensiero dell'onorevole ministro, la retta applicazione di quell'articolo di legge. Quest'articolo (sono obbligato a leggerlo, perchè in esso sta il nodo vero della questione da me sollevata, la soluzione di ogni dubbio) al numero 20 dice così:

« Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di *giurisdizione contenziosa o volontaria* davanti qualsiasi tribunale collegiale, *consiglio* o corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso o dalle parti ecc. » saranno scritte su carta da lira una e via dicendo.

Dunque voi vedete subito con me, che ci troviamo davanti ad una disposizione, la quale tratta esclusivamente di materia giudiziaria. Tale è stata sempre ritenuta da tutti; è chiara per tutti sì la lettera che lo spirito della legge, che riguarda semplicemente la materia giudiziale, gli atti, le sentenze, i procedimenti soliti e ordinari.

Tanto è vero, che l'articolo medesimo è stato di poi soppresso con la legge del 29 giugno del 1882 per modificazioni *alla tariffa giudiziaria*.

La legge del 1882 all'articolo 1 reca testualmente: « Sono del pari *abrogate* le disposizioni concernenti gli atti *giudiziari* contenute nel numero 20 dell'articolo 19 della legge del 23 settembre del 1874 », ecc. sostituendo le disposizioni susseguenti dell'articolo 3 e 4 recanti aumento di tariffe.

La legge del 1882 sarebbe, converrete con me, come esplicativa della legge precedente; della materia giudiziale ordinaria comune.

Tanto vero, che il Ministero delle finanze nel 1883 diramò una sua *normale*, portante il numero 39, con la quale ribadì il concetto e l'opinione che queste disposizioni non toccassero la materia amministrativa, e diceva così: « Gli atti contenziosi della Corte dei conti, le ordinanze dei Consigli di prefettura che approvano i conti degli esattori e tesorieri provinciali, ed i bilanci delle Opere pie, non rientrano nelle disposizioni della legge del 19 giugno 1882, che concernono solamente gli atti dell'autorità giudiziaria. »

Dunque pareva che, almanco, fino al 1886 questi articoli non potessero essere applicati, per opinione della stessa amministrazione finanziaria.

Così invece non è stato e così disgraziatamente non è.

Il Ministero delle finanze, per bollare, permettemi la frase forse non inopportuna, le Opere pie, ritiene che i Decreti dell'autorità tutoria per l'approvazione dei conti consuntivi, rientrino nel n. 20 dell'articolo 19, siccome pronunziati da un'autorità che abbia *giurisdizione contenziosa*.

Chi lo crederebbe? Dopo abolito il contenzioso amministrativo, noi abbiamo saputo e pensato sempre che quella della Deputazione provinciale fosse una *funzione*, una *competenza*, chiamiamola come ci pare, un *controllo* amministrativo stabilito dalla legge nell'interesse di un pubblico servizio; insomma fosse ciò che indicavano gli articoli 14 e 15 della vecchia legge sulle Opere pie del 1862, e quello che dicono oggi gli articoli 35 e 36, della legge sulla beneficenza pubblica, posti sotto il titolo IV, *Tutela*; insomma che si trattasse di competenza, di tutela, di amministrazione. Dov'è mai la giurisdizione contenziosa o volontaria nella Deputazione provinciale? Dove mai nei Decreti dell'autorità tutoria, che approva o non approva i conti? Dove mai questi decreti dell'autorità tutoria per l'amministrazione delle Opere pie sono diventati *sentenze*,

soggette al bollo come le sentenze e le copie, e magari al registro, perchè se è l'una cosa deve essere anche l'altra?

Da questo intendete se io fossi ansioso, onorevoli colleghi, di leggere, di conoscere il parere del Consiglio di Stato; di vedere come e per quali forti ed ignote considerazioni si venisse a questa novità *di carattere e di giurisdizione* nelle autorità poste a sindacato del patrimonio della pubblica beneficenza.

Poichè l'onorevole ministro affida la dimostrazione della legalità del suo atto al parere del Consiglio di Stato, al ministro stesso ho ricorso in questi giorni, anche per non venir disarmato innanzi a voi; gli ho chiesto se egli avesse la bontà di farmi leggere questo parere. L'onorevole ministro, da quel gentiluomo perfettissimo che è sempre, si nelle private che nelle pubbliche cose, ha aderito subito al mio desiderio; ordinando che si ponesse pure a mia disposizione, al Ministero, tutto quanto il fascicolo riguardante questa pratica. Non poteva essere altrimenti, perchè tutti conosciamo la cortesia di chi governa l'amministrazione delle finanze. Ma io tanto più non mi dispenso dal ringraziare, quanto meno era necessario che io vi ricorressi, giacchè, ho poi visto, questo parere del Consiglio di Stato fu pubblicato fino dal 1886 non solo negli atti ufficiali e nel Bollettino del Ministero delle finanze, ma eziandio in parecchie riviste amministrative e di giurisprudenza, causa l'importanza e l'obbietto di quel giudicato amministrativo.

Permettetemi che lo dichiaro senza vanità, quel parere lo conosceva anch'io. Ma dico francamente non m'immaginavo mai che di quel parere, di quella materia si trattasse nella applicazione, con una circolare, della tassa di bollo.

Il dubbio tuttavia o il richiamo a quel decreto, avrebbe dovuto e potuto sorgere nel l'animo mio, se meglio riflettevo all'impressione che mi fece la prima notizia della circolare, alla dimanda che subito mi feci: come va che il Governo intende di richiamarsi ad un parere del Consiglio di Stato, del 1886? È segno che i Gabinetti precedenti avevano rifiutato di seguire quel consiglio, di accettare questo parere; è evidente che fu messo a dormire.

Non andò così. I Gabinetti precedenti, i precedenti ministri, non solamente con quel parere non misero la mano su queste povere

Opere pie; ma di quel parere si giovarono a vantaggio loro. Quel parere dal Depretis, ministro dell'interno, fu comunicato a mezzo di una circolare a tutte le amministrazioni delle Opere pie ed a tutti i Comuni « *attesa l'eccezionale importanza ed il vantaggio, che dalla oculata sua applicazione ne deriverà all'amministrazione delle Opere pie, all'efficace tutela del pubblico interesse.* »

Il povero Depretis, di cui si disse tante volte e tanto male anche qui dentro quando era vivo, prese questo parere del Consiglio di Stato e richiamò su di esso l'attenzione di tutte le autorità locali, conscio com'era dei vantaggi che da quel parere venivano alle amministrazioni pubbliche.

Difatti quel parere non tratta della materia fiscale, non tratta dell'argomento in nome del quale si vuol prendere oggi questo milione e più; non si parlava allora e non vi si parla oggi nè di bollo nè di registro, non di alcuna imposta nè presente nè a effetto retroattivo; quel parere, con la circolare del Depretis, portava scritto in fronte: « Diritto dei Comuni e delle Opere pie alla iscrizione ipotecaria sui beni dei loro contabili. » (*Interruzione, a bassa voce, dell'onorevole Caldesi.*)

Il caso (rispondo ad una interruzione dell'onorevole Caldesi), il caso era questo. Si chiedeva se una Congregazione di carità potesse ottenere dal conservatore delle ipoteche la iscrizione giudiziale, di ufficio, producendo un decreto di approvazione del conto consuntivo, dal quale risultava un debito dell'esattore o del contabile.

Qui surse e qui si fece la questione e la considerazione intorno al carattere, alla natura di questi decreti; se la giurisdizione da cui emanavano fosse contenziosa; tale insomma da produrre gli effetti dell'articolo 1970 del codice civile, nell'interesse delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'interno (lo potete sapere dallo stesso parere del Consiglio di Stato) si era già pronunziato. Esso mentre riconosceva e riteneva *indubitabile* che nei decreti dei Consigli di prefettura fosse questo carattere, questa figura di giurisdizione contenziosa per rispetto ai conti e agli esattori comunali, tuttavia *assai* dovea dubitare che questo carattere, questa giurisdizione si ritrovasse rispetto ai decreti della Deputazione provinciale e ai conti delle Opere pie.

Il Ministero di grazia e giustizia andava anche più in là; non ammetteva (e potete leg-

gere le gravissime ragioni addotte, nello stesso parere del Consiglio di Stato), giurisdizione contenziosa non solo nelle Deputazioni provinciali, ma neanche nei Consigli di prefettura. Quindi il Consiglio di Stato fu richiesto di pronunziarsi. E uscì allora questo parere del quale vi ho tanto parlato. Dalle considerazioni certamente importanti, elevate e insieme ardite del Consiglio di Stato, discendeva che i decreti delle Deputazioni provinciali e dei Consigli di prefettura per la approvazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle Opere pie, indipendentemente dal loro carattere di *provvedimenti amministrativi* potendo pur rivestire quello di vere e proprie sentenze e di contenziosa giurisdizione rispetto ai debiti dei contabili, davano diritto alle ipoteche giudiziali a senso dell'articolo 1970 del Codice civile.

In sostanza quello del Consiglio di Stato era un provvedimento, lo si legge tra le righe, tutto ispirato a un concetto di beneficio, di protezione; con l'iscrizione ipotecaria, in fin dei conti, si preservava un diritto che poteva essere sempre riservato o cancellato, non nuoceva nemmeno al contabile o all'esattore; era sempre di fronte al pubblico interesse dei Comuni e delle Opere pie un provvedimento di tutela, un provvedimento di favore.

Mi pare diverso assai l'argomento d'oggi, o signori! Diverso assai l'argomento della tassa! Dunque il parere citato dal ministro delle finanze non è il parere favorevole alla tassa di bollo: le considerazioni del Consiglio di Stato riguardano un caso assolutamente diverso. Del resto, un considerando non è una conseguenza, non una decisione nè una sentenza; questo mi pare indubitabile. Come può esser tranquillo l'onorevole ministro? Vorrà credere che il parere del Consiglio di Stato gli possa parare le spalle? Ebbene io mi permetto di richiamare alla sua attenzione, onorevole ministro, un altro giudicato (non lo ignora certamente) il quale tratta e risolve precisamente la questione della competenza, scioglie il caso preciso, scuote il fondamento della sua circolare e dell'applicazione conseguente dell'articolo 19; un giudicato della Cassazione, a sezioni riunite, che è unica maestra dell'interpretazione delle leggi, quindi superiore, senza alcun dubbio, in questo, all'autorità alta e autorevolissima che sia, del Consiglio di Stato.

Pochi mesi prima che il Consiglio di Stato,

fra i suoi *considerandi* risolvesse che nei decreti dell'autorità tutoria per l'approvazione de' conti consuntivi pur si riconosceva la qualità di giurisdizione contenziosa tra le amministrazioni e i loro contabili, (e ciò ripeto, per una intenzione di beneficio non per conoscenza di un danno che avesse a capitare sulle Opere pie) una sentenza della Corte di cassazione di Roma del 23 luglio 1885 n. 496 (relatore Grimaldi) pronunciava: « che il risolvere la contestazione che sorge circa il resoconto, importa esercizio di giurisdizione contenziosa (mi ascolti l'onorevole ministro!) della quale non è punto investita la Deputazione provinciale. »

Addio dunque a tutto il ragionare del Consiglio di Stato! Addio all'applicazione del n. 20 dell'articolo 19, e, grazie a Dio, un po' più di pace ai danari delle Opere pie. (*Benissimo!*)

Non so spiegarmi come sfuggisse all'alto senno del Consiglio di Stato, questa nuova ed importante decisione, molto più che nel suo parere esso parimenti cita e ricorre all'autorità di un altro giudicato della Suprema Corte, a una sentenza del 5 dicembre 1881.

Come dunque vedono i miei colleghi, rimane oggi sicura e definitiva, in sostanza, la teorica già sostenuta avanti dal Ministero dell'interno, ed, in parte, anche dal Ministero di grazia e giustizia.

Ma io prevedo fin da ora l'obbiezione che mi verrà dall'onorevole Colombo in difesa degli atti della sua amministrazione.

Egli mi dirà che « applica la tassa di bollo dai decreti dell'Autorità tutoria sui conti delle Opere pie a termine dell'articolo 19 n. 20 della legge del 1874, per gli stessi motivi ed allo stesso modo che vi si ritennero sempre soggetti i decreti dei Consigli di prefettura sui conti consuntivi dei Comuni. » Precisamente da una cortese lettera dell'egregio direttore generale del Demanio e delle tasse, la quale mi giunse unita all'esemplare da me richiesto del parere del Consiglio di Stato, ricavo testualmente questo concetto e questo ragionamento.

Rispondo subito a questa obbiezione e spero vittoriosamente.

Altro sono i decreti amministrativi del Consiglio di prefettura, altro sono i decreti emanati dalla Deputazione provinciale.

E la sentenza della Corte di cassazione, precisamente, a immediato seguito del passo

da me letto e citato poco avanti, risolve appunto qualsivoglia altro dubbio in proposito. Sembrerebbe un giudicato fatto a posta per me, per questa discussione!

« Ed egli accade allora rispetto alle Opere pie, ciò che accade pei Comuni; dove il conto si delibera dal Consiglio comunale e si approva dalla Deputazione provinciale. Ma non acquietandosi le parti alla definizione amministrativa (vede la Camera che qui si rafferma la giurisdizione *amministrativa* e si esclude di nuovo la *contenziosa* nelle Deputazioni provinciali) la controversia che allora assume forma di contestazione giudiziaria, va risolta, *per quanto è dei Comuni* dalla Corte dei conti, per attribuzione della legge di sua istituzione. »

E difatti cosa più chiara e sicura di questa non si sa dire.

I Consigli di prefettura nella revisione dei conti comunali esercitano una vera e propria giurisdizione; costituiscono il magistrato di prima istanza per effetto dell'articolo 125 della legge comunale e provinciale del 1865; lo costituiscono nonostante l'abolizione del contenzioso amministrativo in virtù (lo ripete anche la suprema Cassazione) dell'articolo 34 della legge del 1862 sull'istituzione della Corte dei conti; ove si dichiara che « la Corte dei conti pronuncia in seconda istanza sopra gli *appelli* dai Consigli di prefettura. »

A questi decreti riguardanti i Comuni va applicato dunque l'articolo 19 della legge del 1874 e la tassa di bollo e registro; è logico. Non è logico, al contrario, si applichi alla Deputazione provinciale per i decreti di approvazione dei conti delle Opere pie.

Insomma non si deve, mi pare, non distinguere i decreti emessi in via di tutela, dai decreti emessi in via di giurisdizione, per esplicamento di giurisdizione.

Infine io dico: per estrema ipotesi, fosse anche vera la dottrina del ministro delle finanze, appoggiata all'autorevolissimo parere del Consiglio di Stato, conseguirebbe applicabile la tassa di bollo esclusivamente a quei decreti che servono a questo scopo contenzioso; a quei decreti che di fatto regolano, per via di ricorso, e si usano quali sentenze nei casi di dissidio nato, non da nascere, fra gli esattori e gli amministratori delle Opere pie. Solo quando questi decreti acquistino questa speciale funzione esecutiva e si usino di questa maniera, perdano insomma la qualità principale di atti veramente amministrativi e prendano quella di

contenziosi, allora soltanto cadono sotto la disciplina della tassa di bollo. Benchè non va dimenticato che l'ultimo spirito della legislazione in questa materia, con il patrocinio gratuito reso obbligatorio per le Opere pie, ha voluto proprio concedere alle medesime anche siffatto privilegio. (*Bene!*)

**Presidente.** Onorevole Stelluti, veda di affrettare lo svolgimento della sua interpellanza.

**Stelluti-Scala.** Ha ragione, poichè *ruit hora!* Obbedirò, sia certo.

Dunque il provvedimento non mi pare sano dal punto di vista giuridico, nè parimenti stimo da quello costituzionale. Fosse giusto nel merito intrinseco, non mi pare che dopo diciassette anni, mentre nessuno badò o seppe mai di questa tassa, abbia il provvedimento, almeno per l'effetto retroattivo, ragione costituzionale.

Io nego al ministro il potere di una innovazione nel diritto fiscale, nella interpretazione di un diritto fiscale, a mezzo di una pura e semplice circolare. (*Bene!*)

Questa è una imposta nuova. Sia pure la somma di tante piccole tasse arretrate, fatto sta che diventa una imposta nuova.

Il potere esecutivo può in questa maniera eludere, quando voglia, il potere parlamentare, proprio nell'attributo il più scrupoloso dei governi liberi e costituzionali. (*Bravo!*)

Il parere del Consiglio di Stato non si riferisce alla imposta, ma alla materia ipotecaria.

Se uguale è un *considerando*, non è uguale che si mettano imposte coi considerandi. Là è un vantaggio, qui è un carico, un danno. Se il Governo è nel diritto, perchè non mette in contravvenzione e in multa tutti quanti gli amministratori delle Opere pie? Non può averne il coraggio, perchè sta fuori del diritto.

Il provvedimento governativo manca nel fatto pratico del conforto di un supremo giudicato amministrativo; invece si trova di fronte a una sentenza opposta della suprema Corte di cassazione. Per tutte queste ragioni, io pertanto lo giudico incostituzionale. (*Bene!*)

Poche considerazioni ora intorno all'equità e all'opportunità anche politica del provvedimento. Io, onorevole ministro, le domando che mi sappia dire se è equo andare ad imporre questa tassa con effetto retroattivo di diciassette anni. È equo di turbare così la fun-

zione delle amministrazioni? Questi decreti, questi atti, questi conti sono andati agli scaffali: approvati, senza più osservazione ognuno ha creduto ch'essi fossero diventati cosa morta; la polvere, se non i topi roditori, stava segnando su queste carte le tracce gialle del tempo inesorabile. Gli amministratori oggi si persuaderanno che è politica buona e morale, quella di sconvolgere il passato, di farli travagliare e provvedere in ciò che era di spettanza altrui? Essi, stretti come sono dalle cure del presente, che sprone, che spinta, che incoraggiamento riceveranno vedendo lo Stato, diventato il primo dei poveri, prendersi il danaro dei poveri? Permettetemi di più quest'altra, non insignificante considerazione. I frutti consumati in buona fede non si ripetono mai. Questo sta nei canoni assoluti e del diritto e dell'equità.

Ma, inoltre, caso mai, sono gli attuali poveri, i poveri di oggi chiamati a pagare? Se si trattasse di un privato, gli potreste fare questo ragionamento: o tu hai fatto un piccolo risparmio che non dovevi, o hai goduto di una rendita che non potevi. Dunque paga. Sta bene.

Ma, rispetto alle Opere pie, questo succede? I poveri di ieri hanno consumato la rendita, e da essi non saprete mai ricavarla. Quindi, eziandio questo lato dell'equità! giungete a far pagare ai poveri d'oggi che hanno diritti sulla rendita d'un patrimonio a pro loro istituito, ciò che era un carico di altrui, ciò che avrebbe condotto a una limitazione più lenta, meno rapida almeno della erogazione della beneficenza.

Dunque la rendita non dovete toccarla, perchè ha destinazione annuale, presente, appartiene ai poveri di oggi: sarebbe un sospendere o ridurre l'erogazione della beneficenza: non il capitale, perchè sacro per dichiarazione di legge; sarebbe un sequestro, una rapina, un saccheggio!

In quanto poi all'ingiunzione, all'ordine della retroattività, il ministro lo riterrà pure equo, se è legale? La retroattività è legale, se legale il provvedimento; questo lo capisco ed è indiscutibile. Imperocchè l'articolo 54 della legge sul bollo non porta la prescrizione di 5 anni se non rispetto alle pene pecuniarie, rispetto alle contravvenzioni, alle multe che non furono nè dichiarate, nè dimandate. Oh, sapevate che razza di vespaio avreste sollevato! Ma la tassa si prescrive esclusivamente

in 30 anni: quindi il ministro, questo diritto di esigere anche la tassa arretrata lo avrebbe.

Io parlo di equità! Equità ad esempio, di far pagare ad una piccola Opera pia elemosiniera o dotale, la stessa tassa chiamata da quella che avrà cento mila lire di rendita? Equità di colpire con nuove tasse di bollo le Opere pie, mentre ognuno sa che la nuova legge del 1890 sulla pubblica beneficenza, con il nuovo sistema di contabilità, con la proibizione dei mandati provvisori e cumulativi, con la raddoppiata ed esagerata tutela, con le discipline nuove imposte dall'articolo 36 della legge, porta all'erario dello Stato denari sopra denari con tutte le marche da bollo, i francobolli, la carta bollata? Ve lo dica chi è pratico, quale enorme aumento di spesa!

E infine badiamo un po' all'effetto morale. Qual servizio facciamo alla causa della beneficenza, a quello spirito, a quella propensione tanto nota verso le fondazioni, i lasciti, le istituzioni caritative nel nostro paese! (*Bene!*)

Faccio poche, ultime considerazioni di opportunità. Poche ultime parole. Proprio quest'anno, in questo momento, onorevole ministro, Ella vuol gravare la mano sulle Opere pie? Proprio in quest'anno, in questo momento, in cui il paese piange da tutti gli occhi, urla con tutte le voci, suda da tutti i pori, mentre è esausto, affaticato? Proprio oggi quest'onere nuovo? (*Bene!*)

Il presidente del Consiglio disse a Milano che il popolo, nei momenti di maggiore angoscia, volge gli occhi sopra al Governo,

Dicendo: Padre mio chè non mi aiuti?

Io mi domando: è questo l'aiuto, che il Governo intende prestare al popolo? Cosa fa, quale aiuto porge il Governo?

Di fronte a questa invocazione dantesca, prende la legge del 1874 e vi scrive in cima per rispondere classicamente: « *haec est principalis intentio laesinantium!* » (*Bravo! — Ilarità.*)

Questa lesina non taglia il cuoio, taglia la carne, ferisce le ossa! Il Governo, al popolo che soffre, nel momento, in cui più sente il bisogno del soccorso e del patrocinio suo, mette una tassa. Non par manco vero!

Un'altra considerazione, che credo importante.

Vi sono 10,560 Opere pie, di cui il reddito

netto è inferiore alle 320 lire. A queste voi portate via con la vostra circolare, onorevole ministro, il terzo, la metà, due terzi, tutta magari la rendita annuale. La statistica generale non mi aiuta più nei calcoli frazionati delle rendite inferiori alle 320 lire. Ma da un calcolo, cui ho ricorso con l'esame paziente del reddito delle Opere pie di una Provincia, mi risulterebbe che il 22 per cento delle Opere pie non giunge all'ammontare di una rendita uguale all'ammontare della vostra tassa accumulata.

Ora, questo significa proprio una sospensione della erogazione della beneficenza. E proprio in quelle Opere pie che (così si distinguono) non hanno ricovero; le elemosiniere specialmente, insomma la carità alla mano, come si dice, quella carità che si fa al sofferente, al morente magari! (*Bene!*)

Io quindi mi rivolgo alla pietà, al cuore del ministro, se cuore può e deve avere un ministro delle finanze, e gli chiedo un po' di carità per la carità. Gli domando se proprio giudica legale ed equo il provvedimento preso, se intende di mantenerlo.

Io spero di no. Ho fiducia, voglio aver fiducia, che il patrimonio delle Opere pie, possa, debba essere, in qualche modo, a tutti i costi, salvaguardato! (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Stelluti ha dato proporzioni, mi permetta di dirlo, troppo gigantesche, ad una questione che è assai modesta. E questo ingrandimento di una così piccola questione dipende da alcune ipotesi che l'onorevole interpellante ha fatto sopra gli effetti dell'applicazione agli atti che approvano i conti delle Opere pie, dell'articolo 19, numero 20 della legge sul bollo.

Quando avrò ridotto le cose alle loro vere proporzioni, vedrà l'onorevole Stelluti, vedrà la Camera che io non cimento punto l'esistenza di migliaia di Opere pie, solo perchè ho deciso di applicare a loro certe disposizioni della legge sul bollo in seguito ad un parere del Consiglio di Stato.

L'onorevole Stelluti mi ha fatto alcune precise domande: è legale, è costituzionale l'applicazione del bollo agli atti dell'autorità tutoria, che approvano i conti delle Opere pie? Quest'applicazione è equa? È opportuna? Ora, prima di rispondere a questi diversi punti, mi



permetta l'onorevole Stelluti di dividere la questione in due parti. E prima di tutto parlerò della legalità dell'applicazione del bollo; poi parleremo della retroattività, che costituisce una seconda questione, la quale, secondo il punto di vista, da cui la si guarda, può far ridurre a proporzioni molto esigue le conseguenze della nuova disposizione che l'onorevole Stelluti ha così vivamente stigmatizzato.

È legale l'applicazione del bollo di lire 1, 20 all'originale ed alla copia delle decisioni delle Deputazioni provinciali (ed ora delle Giunte amministrative) sui conti delle Opere pie?

L'onorevole Stelluti ha parlato in guisa da giustificare egli stesso l'Amministrazione finanziaria per l'applicazione del bollo.

Infatti, come l'onorevole Stelluti ha bene osservato, il fondamento della decisione del Demanio sta nel parere del 12 marzo 1886 del Consiglio di Stato, il quale si esprime così:

« Tanto i decreti dei Consigli di prefettura sui conti delle amministrazioni comunali (secondo l'articolo, ecc.) quanto le ordinanze delle Deputazioni provinciali pei conti delle Opere pie (secondo l'articolo, ecc.) fanno luogo alle ipoteche giudiziali, a' sensi dell'articolo 1970 del Codice civile; e sulla presentazione di tali decreti ed ordinanze, rese legalmente esecutive, i conservatori delle ipoteche sono tenuti ad operare la corrispondente iscrizione. »

E perchè ciò? Perchè, per mezzo di quelle ordinanze, si dichiarano a carico dei contabili delle amministrazioni delle Opere pie le obbligazioni di debito, che essi possono aver contratto verso le medesime: quindi c'è la facoltà della iscrizione, secondo l'articolo 1970 del Codice civile.

Si tratta dunque di materia di giurisdizione contenziosa, ed è appunto in seguito a questo parere del Consiglio di Stato che il Ministero delle finanze, rispondendo al Ministero dell'interno, ha creduto di dovere stabilire che l'articolo 19 numero 20 della legge sul bollo si debba applicare agli atti dell'autorità tutoria sui conti delle Opere pie.

Ma l'onorevole Stelluti dice che c'è una sentenza della Corte di cassazione, la quale toglie a questi atti quel carattere in base al quale è stato ritenuto ad essi applicabile la legge sul bollo. Ebbene, onorevole Stelluti, il Ministero delle finanze ha preso per norma dell'applicazione della tassa di bollo il parere

del Consiglio di Stato; se le persone, o gli enti, che sono colpiti dalla tassa non credono che ciò sia legale, possono adire i tribunali; e allora, nella materia speciale dell'applicazione della tassa, ne verrà una decisione dell'autorità giudiziaria, la quale confermerà o respingerà quell'applicazione.

Dunque il compito del Ministero delle finanze è chiaro e definito; noi non possiamo far altro che applicare la massima stabilita dal Consiglio di Stato. Se da questo punto di vista, il provvedimento ai nostri occhi è apparso legale, è evidente che non si può accusarlo d'incostituzionalità, inquantochè noi non facciamo che applicare la legge nel modo che dai corpi consultivi risulta che debba essere applicata.

Torno a ripetere, se la interpretazione di quel parere non fosse giuridicamente esatta, c'è sempre il mezzo di farlo stabilire dai tribunali.

Fino a che questo non avvenga è chiaro che l'Amministrazione delle finanze non ha altro sistema, altra guida per procedere nell'applicazione della legge.

L'onorevole Stelluti domanda poi: è equo, è opportuno, è politico il provvedimento? Io comincio a dichiarare che quando si tratta di applicazione di leggi non capisco l'obiezione dell'opportunità. Se la legge c'è, si deve applicare. Se noi ammettiamo una volta tanto che le leggi fiscali si debbano applicare si e no secondo l'opportunità, l'edificio fiscale della finanza si sfascia. Non si potrà più mantenere nessuna legge finanziaria. La intangibilità è appunto la qualità essenziale, la condizione di vita dell'ordinamento della finanza di uno Stato.

Ma io riconosco una parte di vero per quanto tocca la equità invocata dall'onorevole Stelluti, e lo riconosco per ciò che si riferisce alla retroattività. L'onorevole Stelluti, per vero dire, avrebbe dato ragione al Ministero delle finanze, perchè ammette senz'altro la giustizia della retroattività, ammette senz'altro che si debbano far pagare questi bolli a partire dal 1874, data della legge sul bollo.

**Stelluti-Scala.** Se è legale il provvedimento.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io, veda, onorevole Stelluti, credo che sia questo il luogo di far posto a quelle considerazioni di mitezza che pur si devono tener presenti anche quando si applica una giusta tassa.

Io ho esaminato un articolo, l'articolo 54

della legge sul bollo del 1874, dove dice: « L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di 5 anni dal giorno della commessa contravvenzione.

« Peraltro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti iscritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute. »

Dunque, volendo dar luogo ad un criterio di mitezza nell'applicazione della legge, io credo che si possa appoggiarsi a quest'articolo 54. Ed ecco in qual modo.

Qui si tratta di bolli dovuti. La contravvenzione darebbe luogo alle multe. Queste multe si prescrivono in 5 anni. Prescritte le multe, dice il secondo comma dell'articolo 54: « La prescrizione delle multe non rende nè servibili, nè producibili gli atti iscritti in contravvenzione senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute. »

Dunque, per quegli atti riflettenti i conti delle Opere pie, dei quali si sia già fatto uso in un periodo precedente ai 5 anni, dal giorno in cui si cominciò ad applicare le tasse, si può ammettere che non si faccia questione di contravvenzione.

Si può per conseguenza mitigare l'effetto della tassa, per ciò solo che invece di ritenerla retroattiva sino alla data della promulgazione della legge, la si consideri retroattiva nel quinquennio, pel quale è stabilito il limite della prescrizione delle multe, salvo a ripetere l'applicazione del bollo per tutti quegli atti antecedenti, dei quali si voglia far uso.

Se a ciò si aggiunge che le multe, sotto date condizioni, si possono attenuare e anche condonare, si convincerà l'onorevole Stelluti che le conseguenze della tassa non possono essere molto gravi.

L'aggravio annuo che vengono a risentirne le 24 o 25 mila Opere pie citate dall'onorevole Stelluti, si limita a 60 mila lire circa.

Ora, ammettendo che la retroattività si limiti al quinquennio, egli vede bene che ogni Opera pia può, se mai, esser richiesta di versare in una volta sola l'ammontare di 12 lire.

Dunque siamo ben lontani dalle 51 lire che l'onorevole Stelluti ha citato come prova dell'aggravio che ne verrebbe alle Opere pie dall'applicazione della legge e della sua retroattività fino al 1874. Quando (ciò che mi impegno di fare), si abbia una gran mitezza nell'applicare le multe, vale a dire quando si veda di attenuarle o di condonarle e quando

anche, in casi speciali ed eccezionali, si accordi qualche dilazione al pagamento in una volta sola del bollo, per l'epoca durante la quale sono prescritte le multe relative, io credo che anche l'Opera pia la più modesta, quella che ha la più piccola rendita, non potrà lagnarsi della gravezza dell'imposta, la quale ha un fondamento legale che il Demanio non può assolutamente disconoscere.

Mi auguro che dopo queste informazioni, le quali attenuano le conseguenze che dalla nuova disposizione l'onorevole Stelluti credeva potessero venirne per le Opere pie, egli non avrà difficoltà di dichiararsi soddisfatto.

**Presidente.** L'onorevole Stelluti ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte del ministro.

**Stelluti-Scala.** Io potrei, in certo modo, per una certa parte, essere soddisfatto del risultato della interpellanza: in quanto il ministro è venuto già ad assai mite consiglio; potrei sentirmi soddisfatto, tenermi pago del condono dell'imposta di 12 anni, del non piccolo risultato avuto nell'esito finanziario, fiscale della questione. Ma dico francamente che le risposte del ministro nel loro merito intrinseco, mi pare, non solo non risolvono la questione, ma l'aggravano.

Il ministro ha detto: so che c'è una sentenza della Corte di cassazione...

**Colombo, ministro delle finanze.** L'ha detto Lei.

**Stelluti-Scala.** L'ho citata!

**Colombo, ministro delle finanze.** Dico bene.

**Stelluti-Scala.** E la può leggere a sua posta. Dunque v'è una sentenza che reca una interpretazione diversa, opposta; per guisa che (come non si può metterla da parte) diventa inapplicabile il provvedimento dal ministro ordinato. Di fronte a questo stato di cose invece, il ministro dice, ho però io un parere del Consiglio di Stato, in virtù del quale esigo la tassa!

Ma ho pur considerato, onorevole ministro, anche questo: che il parere del Consiglio di Stato, da Lei invocato, non risolve, non riflette la questione della tassa, l'articolo 19 della legge del 1874. Quel parere riferiva ad un provvedimento nel senso dell'articolo 1970 del Codice civile; tornava, ripeto, a vantaggio delle Opere pie, trattava di ipoteca da prendersi nell'interesse delle Opere pie. Le ipoteche sono garanzia del danaro, non sono nè danaro nè tasse. (*Bene!*)

Non credo che il ministro abbia facoltà, o almeno non stimo prudente che egli dica agli amministratori delle Opere pie: litigate, ricorrete ai tribunali. (Bene! Bravo! *a sinistra*) Lo capisco, onorevole ministro: per Lei, da un certo punto di vista, fa lo stesso. Se ricorrono ai tribunali, se si litiga, si paga, nelle casse dello Stato c'entrano quattrini allo stesso modo. (*Si ride*) Ma non mi pare possibile questo, nè accettabile dal punto di vista politico ed amministrativo.

Io credo che, quando un ministro delle finanze sa che v'ha una decisione, una giurisprudenza chiara, lampante, decisiva, credo non possa prendere provvedimenti opposti a questa giurisprudenza.

Dice inoltre il ministro: lo stesso interpellante riconosce che io potrei riscuotere la tassa retroattivamente, fino dal 1874. E questo è vero, ed io lo sostengo; come conseguenza, non come premessa. E dico che, se è legale il provvedimento, il potere esecutivo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di riscuotere tutta la imposta, non può a suo piacere dar ordini perchè solamente per cinque o sei anni, non per diciassette, sia riscossa la imposta. Ci vorrebbe una legge.

Il Governo non può far grazia delle tasse ad alcuno. Questo come massima.

La prescrizione dell'articolo 54, onorevole ministro, riguarda assolutamente la pena pecuniaria, la multa, che, secondo la legge, non va nemmeno a carico delle Opere pie, ma degli amministratori che sono responsabili. Quindi almeno, secondo me, sarebbe giuridicamente infondato il provvedimento di limitare a cinque anni soltanto, la esazione di questo diritto, se diritto esiste. O voi avete ragione, e allora dovete esigere per 17 anni; o non avete ragione, e allora non dovete esigere un centesimo.

La questione, secondo Lei, rimane impregiudicata, con questa riduzione della tassa a cinque anni. Possono opporsi le amministrazioni delle Opere pie tanto a cinque anni come a diciassette. Per Lei, sì; per me no, onorevole ministro! Per me sto fermo nella idea, rimango nell'opinione, nella certezza della piena ragione sul merito della questione, per me la questione è semplice, applicare o non applicare la tassa di bollo. Per me la giurisprudenza è stata fatta, è chiara. Il parere del Consiglio di Stato, mi dice benissimo

l'onorevole Fortis, Ella invece nemmeno ce l'ha!

**Fortis.** Il parere del Consiglio di Stato riguarda i casi in cui ci possa esser debito dell'esattore.

**Colombo, ministro delle finanze.** Ma neanche il parere della Cassazione riguarda quel caso lì...

**Stelluti-Scala.** Risguarda la competenza delle Deputazioni provinciali; è il merito della questione. Io ad ogni modo non posso esser soddisfatto e presenterò una mozione. Ma indipendentemente dalla mozione fo partire da questi banchi una voce al paese; dico una parola da questi banchi agli amministratori delle Opere pie, eccola: fate tesoro delle parole del ministro del tesoro! Egli tante volte nella manifestazione dei suoi pensieri e dei suoi affetti verso le classi sofferenti e lavoratrici ha detto e benedetto l'unione, la forza della cooperazione! Ebbene, unitevi tutti in un pensiero, in un sentimento, date l'esempio di uno di quei *scandali santi* che piacciono all'onorevole Luzzatti, non pagate! (*Bravo! Bene!*)

Dico agli amministratori che la tutela stessa dei beni che sono ad essi affidati, richiede che essi si rifiutino al pagamento di questa tassa. Aspettino e vedano se il Governo vorrà avere il coraggio di mandare mille commissari ad esigere tasse che non sono nè giuridiche nè politiche. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Se la Camera, come spero, avrà capito che si tratta di un aggravio di lire 2,40...

**Fortis.** Ma fosse anche di un soldo!

**Colombo, ministro delle finanze.** ... credo che si meraviglierà dell'insistenza con la quale l'onorevole Stelluti ritorna ancora sul suo argomento.

Torno a ripetere: non è proprio il caso di fare appello ai sentimenti umanitari, quando si tratta di un'imposta che per ogni Opera pia corrisponde unicamente a 2 lire e 40 centesimi all'anno!

**Stelluti-Scala.** Ma ciò pregiudica l'avvenire!

**Colombo, ministro delle finanze.** È naturale che in questa prima applicazione della legge le Opere pie sentano qualche aggravio di più a cagione della retroattività. Ma questo accade una volta tanto. Ed ho dichiarato che userò la maggiore mitezza possibile nell'esi-

gere queste quote dovute per gli anni nei quali il bollo non fu applicato.

Dunque riduciamo le cose nei veri termini. Ed allora io credo che tutti coloro, i quali esamineranno la questione spassionatamente, troveranno che l'amministrazione delle finanze ha agito nel modo più corretto e più equo possibile. (*Denegazioni*).

Io ho per me il parere del Consiglio di Stato, non solo, ma anche quello dell'Avvocatura erariale.

**Fortis.** Questa è un'altra questione.

**Colombo, ministro delle finanze.** È chiaro: io mi attengo a miei consulenti: a quelli che mi dà la legge. Perchè debbo prenderne altri?

**Fortis.** Ma la Cassazione c'è per tutti!

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Stelluti e l'onorevole Fortis hanno detto che quel parere del Consiglio di Stato non si riferisce alla questione attuale. Ora io domando all'onorevole Stelluti: la sentenza della Corte di cassazione, che egli ha citato, si riferisce forse a questa materia di tasse?

No. Dunque vede che per me essa vale tanto quanto il parere del Consiglio di Stato.

Perchè dovrei attenermi a una sentenza della Corte di cassazione in una materia che non è quella di cui si tratta?

Io dunque ritengo di avere applicata giustamente la legge.

Quanto poi alla retroattività, l'onorevole Stelluti-Scala mi vuol dare più di quello che io domando. Egli crede di trovarmi in fallo, perchè dice che il quinquennio è un periodo di prescrizione per le multe.

Sissignore, è un periodo di prescrizione per le multe; ma badi al 2° paragrafo dell'articolo 54, il quale dice: « Per altro la prescrizione non rende nè servibili nè producibili gli atti iscritti in contravvenzione, senza lo effettivo pagamento della tassa dovuta. »

Ciò vuol dire che se anche gli atti antecedenti al quinquennio non fossero bollati, non se ne potrà far uso senza prima applicarvi il bollo.

Se non ne fanno uso, e gli ispettori demaniali non ne constatino l'esistenza, sfuggono al bollo. Dunque vede, onorevole Stelluti, che io sono molto più mite, molto più equo di lei nell'applicare la tassa legalmente dovuta.

Quindi, torno a ripetere, non facciamo una grossa questione di una questione piccola, perchè in questa maniera si renderebbe impos-

sibile la vita di qualunque ministro delle finanze. Ma come, non dobbiamo applicare la legge? No: noi abbiamo il dovere di applicare le leggi, come sono interpretate dai Corpi consulenti, ai quali noi siamo tenuti a ricorrere; e siccome poi per fortuna, in questo caso particolare, l'applicazione della legge conduce per ognuna delle Opere pie del Regno, al meschinissimo aggravio di lire 2.40 all'anno, domando io se valeva la pena, mi scusi l'onorevole Stelluti, di far tanto rumore per una questione così piccola. Io, dico la verità, se non avessi, come credo, altri peccati sulla coscienza, mi riterrei, nella questione da lui sollevata, perfettamente tranquillo.

**Presidente.** L'onorevole Stelluti presenta una mozione?

**Stelluti-Scala.** Onorevole ministro. Riconosco che ho parlato con troppa eccitazione, lo che veramente, lo sanno i miei colleghi e lo sa Ella pure, esce un po' dall'ordinario, non è nelle mie abitudini. Aderirei al suo desiderio, se la questione non fosse pregiudicata dalla sua conclusione e dalla sua determinazione.

Qui si tratta di risolvere la massima; se la massima si risolve, non si deve applicare la tassa non solo quanto al passato, ma nemmeno rispetto all'avvenire. La massima è se i decreti dell'autorità tutoria per le Opere pie vadano soggetti alla tassa di bollo, e anche alla registrazione. Poichè se sono sentenze, se quello vale dell'articolo di legge, bisogna giungere a tutte le conseguenze, sì per il passato sì per l'avvenire. Non sono dunque in gioco solamente i 5 anni passati; non è da sapere se le Opere pie possono più o meno sopportare questo aggravio. Ripeto poi che il ridurre a 5 anni la tassa, se non prendo equivoco, non ha per me fondamento giuridico, perchè l'articolo 54 della legge riguarda le pene pecuniarie e non riguarda le tasse. Quindi io mi permetto di presentare la seguente mozione. È temperatissima, onorevole ministro, non contiene alcuna censura. Perciò è formulata così:

« La Camera, non ritenendo applicabile ai decreti di approvazione dei conti delle Opere pie l'articolo 19 numero 20 della legge 1874, passa all'ordine del giorno. »

**Presidente.** Trasmetta la sua mozione.

L'onorevole Stelluti, non essendo soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro delle finanze presenta la mozione della quale

ha dato lettura e che io nuovamente leggo alla Camera. (*Rilegge la mozione*).

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare per qual giorno intenda che sia iscritta all'ordine del giorno.

**Colombo, ministro delle finanze.** Quando si vuole: fra quindici giorni.

**Presidente.** Onorevole Stelluti, acconsente?

**Stelluti-Scala.** Accetto.

**Presidente.** Così rimane inteso.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Ridolfi al ministro di agricoltura, industria e commercio, sugli intendimenti del Governo in seguito all'estendersi dell'infezione fillosserica in Italia.

L'onorevole Ridolfi ha facoltà di parlare.

**Ridolfi.** Il grave argomento della fillossera è stato più volte largamente trattato in questa Camera, e ha dato luogo a discussioni importanti per la competenza di coloro che vi presero parte. Ricorderò quella del 1881, quella del 1883 e quella del 1888 che dettero per risultato la legislazione fillosserica attuale, e l'indirizzo che il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha seguito fin qui nel combattere e nell'impedire la diffusione dell'insetto devastatore. Ma per quanto provvide sieno state quelle disposizioni legislative, per quanto attiva ed intelligente l'opera del Governo e delle Commissioni consultive, la fillossera ha seguitato il suo corso fatale nella nostra penisola, dove la vite fiorisce e dove la viticoltura è tanta parte della nostra produzione e del nostro commercio. Le recenti infezioni, scoperte nel centro d'Italia, le quali aggiuntasi a quelle del mezzogiorno e del settentrione, aggravano il pericolo e fanno quasi oramai disperare di salvare il resto del paese da così grave sciagura, mi hanno indotto ad interpellare il Governo per conoscere gli intendimenti suoi a tale proposito. Ed io spero che la Camera mi sarà grata di aver provocato dichiarazioni, che mi auguro completamente rassicuranti, e di aver richiamato la sua attenzione sopra un argomento di così vitale importanza, con brevissime considerazioni.

Occorremi innanzi tutto ricordare la stato attuale della infezione fillosserica nel Regno.

La *Relazione sui provvedimenti contro la fillossera*, presentata alla Camera dal ministro Chimirri nella tornata del 10 giugno 1891, ci fa sapere che 17 sono le Provincie riconosciute infette, che i Comuni fillosserati sono 298, che 62 Comuni sono considerati sospetti.

A queste infezioni bisogna poi aggiungere quelle recentemente scoperte, e fra queste quelle nella provincia di Perugia e di Firenze.

Non ci possiamo quindi fare illusioni sulla gravità di questa situazione e sulla sorte che ci aspetta. Dobbiamo però confortarci nel pensiero che la lotta, combattuta fin qui, non è stata senza frutto, giacché abbiamo potuto contrastare alla fillossera palmo a palmo il terreno; ci deve consolare il fatto, oramai accertato, che le condizioni del nostro suolo ed il nostro più general modo di coltura della vite ci sono preziosi alleati in questa lotta, e sono non meno potenti ragioni del lento propagarsi della infezione fra noi a differenza di altri paesi.

Dalla stessa *Relazione* presentata dal ministro Chimirri, si conosce, che, eccettuate alcune zone ormai abbandonate, come nella provincia di Como, nella Sicilia e nell'Elba, l'azione del Ministero di agricoltura si è svolta fin qui in tre modi: colla distruzione, col metodo curativo e col diffondere le viti americane.

Il sistema distruttivo ha dato, in genere, buoni risultati quando si è trattato d'infezioni recenti e molto limitate; si è dimostrato inutile in circostanze diverse, ma non si può negare che non sia riuscito a ritardare molto l'estendersi della fillossera.

Il sistema curativo è stato di esito molto più dubbio. V'è sempre l'incertezza sull'efficacia del rimedio da adoperare, vi è la natura dei terreni che molte volte vi si oppone: bisogna che l'infezione non sia troppo avanzata e che la stagione riesca propizia.

Vi sono poi le difficoltà della spesa e della necessità di dover tornare più volte a ripetere la cura. Quanto al diffondere le viti americane, bisogna confessare che finora si è proceduto con norme poco certe. Il Governo cominciò con cattivi auspici e poco dopo impiantati i vivai nell'isola di Montecristo, dovette abbandonarli, perchè insieme alle viti americane vi aveva portato anche la fillossera. Ne nacque un grande discredito negli agricoltori, del resto molto giustificato, ed una grande avversione alle viti americane.

La loro moltiplicazione poi per seme dette luogo ad una infinita varietà d'ibridi dei quali riuscì molto dubbia la resistenza; e per gli stessi tipi originarii si fece manifesta la necessità di studiare il loro adattamento ai varî terreni, il loro grado di resistenza, e il loro

valore sia come *produttori diretti*, sia come *porta-innesti*. Tutte queste difficoltà hanno fatto sì che quanto alla sostituzione di viti americane resistenti alle nostrali poco o nulla si è fatto fin qui, e ristretti sono tuttavia i mezzi di cui possono disporre gli agricoltori per effettuarla.

In tali condizioni, sorge naturalmente la domanda: che cosa deve farsi per l'avvenire? Come intende contenersi il Governo?

Prima però che l'onorevole presidente del Consiglio e ministro di agricoltura mi risponda, mi consenta la Camera poche altre considerazioni.

Io non chiedo al Governo di mutare sostanzialmente sistema nel combattere la diffusione della fillossera. I risultati fin qui ottenuti lo dimostrano abbastanza efficace e persuadono soltanto ad introdurre alcune modificazioni, a togliere molte incertezze, a dissipare molte paure ed equivoci, ad evitare alcuni pericoli.

Nessuno vorrebbe abrogata la legge attuale. Essa ha fatto buona prova; ha una forza internazionale che preme di mantenere, e concede al Governo tutta quella autorità, di cui, nell'interesse pubblico, può aver bisogno. Deve però essere applicata con giusti e larghi criteri, senza cadere in esagerazioni, le quali nuocciono alla sua fedele ed esatta applicazione. Una legge restrittiva, come è quella del diritto di proprietà, non può essere applicata senza molti temperamenti e nella sua applicazione non bisogna renderla inutilmente più grave. Devesi poi tener conto di tutte le varie circostanze e dare a queste tutto il loro giusto valore.

E qui giova un esempio. Riguardo alla estensione da dare, nei vari casi, alle disposizioni fillosseriche, la legge, molto saviamente, usa la generica espressione di *territorio*: nell'applicazione, invece, si è proceduto addirittura per *Comuni*. Ciò rende più dura la legge e meno sicuri insieme gli effetti.

Accade infatti spesso, come a Brolio, che la infezione si manifesta in una parte estrema del Comune di Gaiole. Tutto il Comune è soggetto alla legge fillosserica; e quelli agricoltori dello stesso Comune che si trovano lontani parecchie miglia, separati dai boschi e magari da fiumi, non possono più esercitare alcun commercio agricolo, mentre a poche centinaia di metri dal focolare d'infezione ed al di là della zona di sicurezza, tutti gli agri-

coltori dei Comuni limitrofi sono liberi in tutte le loro operazioni.

È giusto, è razionale, domando io, dare alla legge una tale interpretazione, confondere territorio con Comune?

A Firenze la fillossera si manifesta in città: la legge si applica a tutto il Comune. Poi si riconosce ciò impraticabile e si restringe la sorveglianza soltanto alla città, dove è più facile e più sicura. Ma la legge vieta di asportare dal territorio infetto i concimi, e tutti i concimi di Firenze dovrebbero restare in città, con pericolo evidente di quella igiene che desta tante, ed anche troppe, sollecitudini.

In mezzo a tali contraddizioni, la legge rimane inosservata. Io non metto neanche in dubbio che si debba continuare nel sistema distruttivo. Temerei di sollevare le proteste di tutta la Camera, la quale nel 1883 discusse più giorni, e si divise in due parti, che, a mio modo di vedere, avevano ambedue ragione. Avevano ragione i deputati del Mezzogiorno, dove la fillossera era molto estesa, dove la vite è intensamente coltivata, e dove la distruzione riusciva insieme inefficace e rovinosa.

Ed avevano non meno ragione quelli del Settentrione che trattandosi di zone infette limitate, in luoghi di coltura promiscua, dalla distruzione tempestivamente operata speravano salvezza.

Oggi poi la discussione sarebbe affatto oziosa perchè l'esperienza ci dimostra oramai in quali speciali e determinati casi il sistema distruttivo può e deve essere adoperato.

Ma noi del centro d'Italia, oggi più direttamente interessati, una raccomandazione dobbiamo fare, ed è questa. Nel centro d'Italia, e più particolarmente in Toscana, la coltura è molto intensiva e la vite è coltivata promiscuamente ad altre piante.

Avviene così che sullo stesso suolo si raccolgono il vino, l'olio, i cereali, i prodotti del prato e dell'orto.

Ora, nel caso di un'invasione fillosserica, non è giusto che il sistema distruttivo si applichi senza tener conto di queste circostanze, di queste speciali condizioni di coltura. Non è giusto che l'agricoltore, oltre il danno di perdere il prodotto della vite, si vegga distrutto anche tutto il resto inesorabilmente, giacchè col solfuro di carbonio, non soltanto le viti si uccidono, ma tutte le piante che vivono sullo

stesso suolo, e questo viene per parecchio tempo incapace di coltura.

Ora, ognun capisce che, date queste condizioni, col sistema distruttivo bisogna procedere molto adagio, ed occorre tener conto di questi speciali sistemi di coltura, e limitarsi solamente a quei casi d'infezione incipiente in cui si può sperare di riescire a soffocarla e distruggerla completamente.

In questi casi poi bisogna anche che il compenso sia equamente valutato, giacchè non può lo Stato liquidare il danno in base alle sole viti distrutte, che rappresentano spesso per l'agricoltore il minor danno, ma convien tener conto anche di tutti quegli altri prodotti che nello stesso tempo egli viene a perdere.

Tutto questo prova che la legge fillosserica attuale va interpretata secondo le varie condizioni di fatto, e non può essere esagerata nella sua applicazione.

Se non si tien conto di tutte queste varie condizioni di fatto, e di coltura, così diverse in Italia tra una regione e l'altra, una stessa legge non può essere ugualmente provvida. E lo disse appunto l'onorevole Crispi nella tornata del 18 aprile 1883, discutendosi alla Camera i provvedimenti per la fillossera.

Egli diceva: « Uno dei nostri mali è stato quello di non aver capito che l'unità non significa uniformità.

« L'unità nazionale, l'unità politica, l'unità dei codici, io la comprendo, e la voglio, e ci deve essere, perchè altrimenti la potenza nostra sarebbe effimera.

« Ma bisogna che le diverse parti d'Italia, in certe materie, si reggano una diversamente dall'altra.

« Uno dei grandi pregi d'Italia è quello di avere una varietà di clima, ed una multiforme fecondità di terreni, che la rendono il paese più singolare, ed il più fortunato del mondo.

« Nel sud, nelle parti estreme della Sicilia sorgono piante tropicali, mentre sulle Alpi vegetano piante iemali. Ora possiamo noi nel regime della vita fisica decretare metodi uniformi mentre tutto è difforme? Questo sarebbe il massimo degli errori. »

E vi è un altro male; ed è quello che si pretende di far tutto dall'amministrazione centrale, la quale non può tener conto appunto delle varie condizioni e dei vari bisogni.

Si aggiunga poi che in siffatta materia difficilmente può evitarsi il sospetto che la comparsa della fillossera e la sua diffusione non

divengano occasione a mantenere e ad accrescere coll'opera dello Stato la necessità di remunerarla. E viene allora a mancare, per diffidenza, quel concorso spontaneo di tutti gli agricoltori che bisognerebbe cercare invece di promuovere e che faciliterebbe di tanto l'azione dello Stato.

Quanto al sistema curativo, i fatti raccolti nella relazione ministeriale non sono tali certamente da dare fondata speranza che si giunga a nulla di veramente efficace, per una tale via.

Come dicevo in principio sono troppe le cause e le difficoltà che paralizzano l'azione e l'efficacia della cura contro la fillossera.

Vi è la natura dei terreni, l'andamento della stagione, il sistema di coltura della vite ed un numero infinito di difficoltà. Vi è poi la questione della spesa e del tornaconto, e da questo lato specialmente i risultati esposti in quella relazione non sono tali davvero da invogliare gli agricoltori, travagliati per di più dalla crisi vinicola, a tentare per conto loro il sistema curativo.

E se non possono farlo gli agricoltori può farlo lo Stato? La spesa che il nostro bilancio sostiene per combattere l'invasione della fillossera è molto rilevante; e poichè nelle condizioni attuali non si può certo sperare che quella somma possa essere aumentata, ne viene la necessità di spendere la somma stanziata nel modo migliore e più proficuo. Bisogna dunque limitare il sistema curativo a quei soli casi in cui pel concorso di tutte le condizioni favorevoli, si può sperare che riesca efficace, aiutando e sviluppando l'iniziativa privata.

Si proseguano poi gli esperimenti nel campo scientifico per vedere di trovare un rimedio veramente pratico, che non è stato possibile di trovare fin qui, ad onta dei grandi premi promessi, specialmente in Francia.

E finalmente l'azione dello Stato si volga pronta, risoluta, efficace a diffondere le viti americane, sicchè alla ricostituzione dei vigneti con quelle possano alacramente volgersi, come è avvenuto in Francia, agricoltori e proprietari. Si conoscono oggi con bastante sicurezza le vie da tenere: sono ben noti oramai i vitigni americani che meglio vi si prestano. Ma nulla sarà fatto, o poco, se il Governo non assicuri che le viti americane non saranno distrutte, ove si verifichi

la invasione della fillossera nelle coltivazioni con esse rinnovate.

Io voglio qui ripetere quello che, nella tornata del 13 aprile 1883, diceva l'onorevole De Saint-Bon, che vedo con piacere al suo banco di ministro.

Egli, da buon marinaio, vedeva lontano.

« Per quanti sforzi si facciano (egli diceva), noi non vinceremo la fillossera. Tutto quel che possiamo ottenere è di ritardare la sua invasione; ma dominarla non potremo mai. La fillossera è come una di quelle forze naturali contro le quali l'uomo si ribella inutilmente. Essa somiglia, a mo' d'esempio, alla ruggine delle corazze e delle carene dei bastimenti da guerra, che noi cerchiamo di combattere col rinnovar la pittura ogni quattro o cinque mesi, anche ogni tre mesi. La qual cosa, però, non toglie che la ruggine, malgrado l'opera più attiva della nostra difesa, non rimanga: il bastimento invece di durare pochi anni durerà vent'anni, ma il fatto naturale ci vince. Così è nel caso della fillossera: la natura vince, e la propagazione del fatale insetto ha qualche cosa di prodigioso. »

Ed i fatti hanno dato pienamente ragione all'onorevole De Saint-Bon, per quanto lenta, fortunatamente, proceda fra noi l'invasione della fillossera. E non vorremo profittarne, per ricostituire le nostre vigne con vitigni affatto resistenti, o, per lo meno, atti a sostenere più lungamente la lotta?

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà, su questo punto specialmente delle viti americane, farmi esplicite dichiarazioni, e vorrà affidarmi che più risoluta, più attiva si spiegherà, in questo campo principalmente, l'azione del Governo. E confido poi di avere dalla sua cortesia una risposta soddisfacente alle altre considerazioni che io ho avuto l'onore di svolgere, e la Camera la bontà di ascoltare. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro ad interim di agricoltura e commercio.** Potrei dire, molto brevemente, all'onorevole Ridolfi, che io sono pienamente d'accordo con lui; ma questa risposta, per quanto soddisfacente, sarebbe forse poco cortese. Io sento per ciò il bisogno di aggiungere i motivi, pei quali io convengo pienamente nell'ordine di idee espresse dall'onorevole Ridolfi. E dirò prima

di tutto, che in questa questione io porto, non solo lo studio che l'ufficio, che oggi provvisoriamente ricopro, mi impone come un dovere, ma ci porto altresì la esperienza mia personale come agricoltore, la quale mi ha date convinzioni profonde, che non posso oggi abbandonare.

Io sono, come dicono i tecnici in fatto di fillossera, un americanista; vale a dire che io credo molto poco al metodo distruttivo; credo anche meno al metodo curativo; credo invece che le speranze del viticoltore debbano essere tutte rivolte a coltivare il ceppo americano, che può (non è certo) può essere la salute dell'industria vinicola in Italia. Quale sia il grado di resistenza del vitigno americano nessuno può dire in questo momento, come nessuno potrebbe indicare con sicurezza quale sia il vitigno meglio adatto alle varie qualità dei nostri terreni. Ma certa cosa è, che le esperienze fatte fuori d'Italia e le esperienze molteplici fatte in Italia confortano nel pensiero, che è solo con le viti americane che può mantenersi la nostra industria vinicola.

Io ho assistito molto da vicino al sorgere ed al propagarsi della infezione fillosserica in una regione d'Italia, in quella regione alla quale appartengo, e nella quale esercito, con mio grande vanto, il mestiere di agricoltore.

Ed ho veduto che gli sforzi fatti per far scomparire l'infezione, mercè il metodo distruttivo, furono infruttuosi.

**Di Sant'Onofrio.** Ritardati.

**Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro ad interim dell'agricoltura, industria e commercio.** Vengo anche al *ritardato*.

Ho veduto altresì che gli sforzi fatti per curare le vigne furono infruttuosi, mentre ho veduto che gli sforzi che si sono fatti per propagare il vitigno americano sono assai promettenti.

Non pertanto (e vedrà l'onorevole Di Sant'Onofrio che sono d'accordo con lui) *et pour acquit de conscience*, come dicono i nostri vicini d'oltr'alpe, il metodo distruttivo doveva essere tentato, ed io non escludo che lo possa ancora in quelle regioni dove l'infezione fillosserica per la prima volta si manifesta.

Ma da questo al confidare nel metodo distruttivo, c'è una grande distanza. Ed io, per conto mio, posso assicurare l'onorevole Ridolfi che intendo di rivolgere tutti gli sforzi dell'Amministrazione a propagare principalmente il vitigno americano. (*Benissimo!*)



I miei pensieri e le mie convinzioni in agricoltura, io intendo di portare anche nell'Amministrazione. Non escluderò in modo assoluto, come diceva dianzi, che si ricorra, in alcuni casi, al metodo distruttivo, o anche al curativo. Ma io credo che il dovere della Amministrazione sia quello di propagare il vitigno americano.

L'onorevole Ridolfi osservava opportunamente, come i primi passi fatti dall'Amministrazione per la propagazione dei vitigni americani, non siano stati felici. E questo è vero. La propagazione tentata per semi, di cui si ignorava perfino l'origine, e che non si sapeva come dovevano esser trattati, fu un esperimento dei più infelici: io ebbi, come agricoltore, occasione di coltivare alcuni semi, che mi erano stati offerti dall'Amministrazione, e debbo dire che fu sfortunatissimo. Avendo fatto una larghissima piantagione, non ne ottenni che due o tre viti soltanto, e non sono riuscito a conoscere a quale specie appartenessero. Quello che è accaduto a me è accaduto, naturalmente, anche agli altri.

L'Amministrazione si avvide che quello non era un metodo buono, e si affrettò a propagare i vitigni americani coi maglioli e con le talee, e l'Amministrazione ha potuto raggiungere questo intento, con l'impianto di alcuni vivai, i quali hanno fatto molto bene.

Io non so se la distribuzione di questi vitigni americani sia stata sempre fatta con fortuna, cioè se essi sieno caduti in quelle mani che fossero le più adatte a coltivarli ed a propagarli; ma so che essa anche per questo ha fatto tutti gli sforzi possibili. Io vorrei, mi si perdoni l'affermazione orgogliosa, che fossero affidati a proprietari come sono io, che hanno grande interesse e quindi li coltivano con grandissimo amore. Questo so, che i vitigni americani che sono stati consegnati a me hanno prodotto questo utile effetto, che oggi nella mia regione non c'è questo bisogno che il Governo dia vitigni americani, perchè tutti noi proprietari sappiamo come e dove dobbiamo provvedercene. Io quindi spero che l'onorevole Ridolfi vorrà per questa parte dichiararsi soddisfatto.

L'onorevole Ridolfi ha detto che le leggi sulla fillossera sono buone, ma che debbono essere applicate con temperanza. Egli vuole che si sia peccato di esagerazione, ed ha ragione, avvegnachè i poteri accordati dalla legge sulla fillossera sono veramente straordinari, e se non

fossero usati con grandissima temperanza, gravi inconvenienti ne verrebbero, non solo per la libertà individuale dei proprietari, ma anche, e soprattutto, pel bilancio dello Stato. Ma io posso assicurare l'onorevole Ridolfi che questa temperanza sarà usata. Già quando dissi che io sono americanista, già facendo quest'affermazione, diceva che il Governo userà grande temperanza, nel metodo distruttivo, come nel metodo curativo.

L'onorevole Ridolfi chiamava l'attenzione del Governo sul fatto che quando qualche territorio era infetto da fillossera si fosse dichiarato infetto il territorio di tutto quanto il Comune; e accennava agl'inconvenienti di questo fatto. Io posso assicurare l'onorevole Ridolfi che prenderò conto della cosa, e, per quanto sta in me, cercherò di portarvi rimedio.

L'onorevole Ridolfi infine diceva che, pur essendo buona la legge, bisogna che l'Amministrazione si metta per una via nuova, che l'Amministrazione cerchi gradatamente di disinteressarsi in queste questioni di fillossera, e procuri di ottenere l'aiuto, il concorso di coloro, che sono più direttamente interessati, e, se non sbaglio, diceva, che bisogna ottenere l'aiuto ed il concorso dei corpi locali. Ebbene, onorevole Ridolfi, io credo che l'azione del Governo debba, secondo i casi (è una affermazione teorica astratta, se così vuole), debba, secondo i casi, spiegarsi con la iniziativa, debba, qualche volta, spiegarsi con la ingerenza, e debba, nei più dei casi, spiegarsi con la vigilanza.

Questo dipende dal grado di interesse pubblico, che le questioni che stanno dinanzi sollevano.

Ora, l'Amministrazione italiana, quando apparì la fillossera nel Regno, doveva necessariamente prendere l'iniziativa. Essa aveva il dovere di preparare la lotta contro l'invasione, essa aveva altresì il dovere di insegnare come la malattia doveva essere curata ed aveva il dovere di insegnare come e con quali mezzi poteva la vite malata essere sostituita da una vite sana e robusta. E questo ha fatto.

Potrà essersi errato in certi casi speciali, ma è evidente che l'Amministrazione ha provveduto con molta coscienza ed ha compiuto il suo dovere.

Oggi le cose si sono, a mano a mano, modificate.

Io credo che il periodo delle iniziative stia quasi per cessare e che entriamo in un periodo

nuovo, in un periodo, nel quale il Governo, più che prendere l'iniziativa, deve ingegnarsi ed esercitare quella necessaria ingerenza, perchè si provveda opportunamente agl'interessi della viticoltura; e credo non lontano il periodo in cui lo Stato dovrà quasi interamente disinteressarsi, e dovrà anche nella questione della fillossera fare quel che fa per tutte le altre malattie che affliggono l'agricoltura, cioè, limitarsi ai consigli ed agli avvertimenti che non impegnino direttamente l'azione sua.

Egli è con questo concetto, e per queste considerazioni, che io esordiva dicendo: sono pienamente d'accordo con l'onorevole Ridolfi. Io spero che egli, rispondendomi, vorrà dichiararsi soddisfatto, perchè credo di aver dimostrato come e perchè le proposte sue, le tendenze da lui espresse siano anche le tendenze del Governo del Re.

**Presidente.** Ha facoltà l'onorevole Ridolfi di dichiarare se sia soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

**Ridolfi.** Sento il dovere di ringraziare l'onorevole presidente del Consiglio della cortesia con la quale ha voluto rispondermi, e prendo atto delle sue dichiarazioni, particolarmente di quella, che credo la più importante, riguardante le viti americane. Io lo prego a volersi adoperare affinché si proceda dal Governo, in questa materia, con norme più certe per l'avvenire. Io credo che il Ministero di agricoltura non si debba soltanto limitare a dare agli agricoltori delle viti americane più o meno resistenti, di dubbia provenienza e d'incerta specie: io credo che nei suoi vivai si debba specialmente curare la selezione, in modo da poter garantire che non solo le viti sono di quella data specie resistente, ma da potere assicurare, per esperienza fattane, il grado di resistenza ed il loro adattamento ai vari terreni. Compito del Ministero non è soltanto di produrre dei magliuoli da distribuire agli agricoltori, ma è anche di illuminare questi di quali preferibilmente devono servirsi a seconda delle varie condizioni dei terreni, e dei vari sistemi di coltura. Eppoi bisogna anche tener conto del loro valore, come dicevo dianzi, sia come produttori diretti sia come porta innesti; perchè occorre evitare il pericolo che, sostituendo la vite americana resistente alla vite nostrale, si venga a perdere il tipo caratteristico dei nostri vini.

Quindi, secondo il mio modo di vedere, il Governo dovrebbe andare adagio a distribuire

questi produttori diretti, che daranno dei vini pessimi. Valendosi invece della esperienza oramai fatta dalla Francia, dovrebbe il Ministero diffondere quei vitigni, come la *Riparia*, la *Solonis* e la *Rupestris*, i quali, mentre hanno una grande resistenza, avranno anche il vantaggio, come portinnesti, di mantenere il nostro tipo di vino; perchè sarebbe deplorabile che per la ricostituzione dei vigneti con le viti americane dovessero cambiarsi quei vari tipi di vino che costituiscono il vanto e la ricchezza del nostro paese.

Circa alle altre raccomandazioni da me fatte prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio e mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini,** presidente del Consiglio, ministro ad interim di agricoltura e commercio. Anche in questo sono pienamente d'accordo con l'onorevole Ridolfi: la scelta e l'adattamento dei vitigni è, secondo me, l'opera principale che il Governo può e deve compiere in questo momento. (*Benissimo!*)

Io non intendeva dire altro che questo; ma bisogna esser giusti; l'Amministrazione l'ha fatto finora. Essa ha giustamente consigliato gli agricoltori di eliminare alcune qualità poco resistenti, e qualche qualità poco adatta e conveniente ai nostri terreni, come l'*Yorkmadeyra*. Le qualità di viti americane che l'Amministrazione ha più diffuse sono appunto la *Riparia* e la *Rubestris* di cui parlava l'onorevole Ridolfi.

Dissi che noi dobbiamo riconcentrare tutti i nostri sforzi nella propagazione delle viti americane. Questo significa che dobbiamo economizzare il più possibile nell'opera di distruzione, così poco feconda; che dobbiamo economizzare il più possibile nella cura delle viti ammalate, che ha prodotto e produce così scarsi risultati e non può produrne degli efficaci, poichè la cura è troppo costosa in confronto del prezzo basso dei nostri vini.

Quando l'Amministrazione concentri tutti i suoi sforzi nella diffusione delle viti americane, si aumenterà il numero dei vivai, si stabiliranno dei vivai nelle regioni che sono più fortemente attaccate dalla fillossera, e si adatteranno le viti ai terreni. (*Benissimo!*)

L'adattamento delle viti al clima, al luogo, dev'esser l'opera dell'Amministrazione, perchè questa sola potrà riuscire efficace. Questo è

il mio modo di vedere, che credo sia perfettamente identico a quello dell'onorevole Ridolfi. (*Bravo! Bene! — Vivi segni di approvazione*).

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Ridolfi.

Verrebbe ora la volta di tre interpellanze degli onorevoli Imbriani-Poerio ed una dell'onorevole Sanì Severino; ma l'uno e l'altro sono in congedo per motivi di salute.

Viene poi quella dell'onorevole Vendramini al ministro delle finanze, « se e con quali provvedimenti il Governo intenda sistemare le anormali condizioni dei possessori di terreni colpiti da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali non sono ammessi sgravi d'imposta per mancati prodotti, vale a dire, quando vada perduto il raccolto ordinario e cessi così in gran parte il titolo della esazione. »

L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.

**Vendramini.** Come è mio costume mi limiterò a far brevi considerazioni, e solo quelle strettamente necessarie a chiarire le ragioni della domanda, che ho rivolto al Governo.

La mia interpellanza porta soltanto la mia firma, ma posso assicurare l'onorevole ministro, che le sue dichiarazioni sono desiderate ed attese con interesse da molti.

Come è noto, sono diverse le norme, secondo le quali, di fronte all'onere dell'imposta nei vari compartimenti, vengono regolate le condizioni dei possessori dei fondi colpiti da gravi infortuni, sia atmosferici, sia per inondazioni.

In alcuni compartimenti, nel Piemonte, nella Liguria, nel Napoletano, nella Sicilia e nella Sardegna, si ammettono domande di sgravio dalle intendenze di finanza. E ciò in conseguenza di una recente circolare del ministro delle finanze, nella quale egli delegava appunto agli intendenti di finanza, relativamente a questa materia i poteri, che in precedenza erano riservati al Ministero.

In altri compartimenti, cioè nel Lombardo-Veneto, nel Romano, e nel Toscano, non sono ammessi sgravi d'imposta per causa d'infortuni straordinari.

Si dice che ciò dipenda dalla valutazione dei prodotti fatta nel momento in cui si formarono i catasti, e dalle deduzioni applicate ai redditi, a seconda che queste valutazioni, dovevano più o meno considerare l'eventualità d'infortuni.

È quasi superfluo osservare come vi siano gravissime differenze nei criteri seguiti nella formazione dei diversi catasti.

Ricordo, per esempio, che la deduzione pei casi d'infortunio riguardo al prodotto della vite, nel catasto romano, è stata calcolata al 50 per cento, mentre nel Lombardo-Veneto è stata ammessa soltanto nella ragione di un nono.

Così i danni eventuali agli olivi, nelle provincie romane sono stati valutati in ragione di un terzo del prodotto, pel Lombardo-Veneto, invece, in ragione di un settimo. Per i prodotti dei frutteti, vale la stessa proporzione nelle provincie romane, un terzo, nel Lombardo-Veneto un settimo.

Da ciò deriva che nelle provincie lombardo-venete la deduzione, applicata con riguardo alle eventualità d'infortunii, raggiunge solamente un decimo circa del prodotto annuale. E questa deduzione è fatta, avuto riguardo ai danni della grandine, del gelo, dei nubifragi, delle inondazioni, delle malattie delle piante e della siccità; vi è compreso tutto.

Non occorre ricordare che questo decimo, che è stato dedotto e dal prodotto e dall'imposta nell'epoca in cui sono stati formati i catasti, ha poi trovato un riscontro nell'applicazione dei tre decimi in aumento della imposta fondiaria, tre decimi che, come è noto, furono poi più tardi ridotti ad uno solo.

Non occorre poi ricordare come le sovrimposte applicate da Provincie e Comuni abbiano più che triplicata la misura dell'imposta erariale.

Ad ogni modo è fuor di dubbio, e risulta anche dall'inchiesta del senatore Jacini, che si paga in ragione del 34 per cento della rendita lorda. Di fronte a quest'enorme gravanza parrebbe quindi giusto che, quando un infortunio d'indole straordinaria colpisce la rendita di un fondo in maniera tale da non offrire neppure i mezzi sufficienti per poter sopperire all'imposta, fosse in facoltà dell'amministrazione di accordare uno sgravio proporzionato alla diminuzione della rendita. Poichè ho osservato che le deduzioni pei casi d'infortuni, fatte secondo i criteri seguiti nei vari catasti, sono diverse, credo anche opportuno di rilevare come siano insufficienti le disposizioni legislative, con le quali possono essere accordate moderazioni d'imposte in casi eccezionali. E ne adduco subito una prova. Quando abbiamo

avuto nel 1882 quella eccezionale inondazione che apportò tanta sciagura nelle nostre Provincie, è stata necessaria una legge non solo per venire in soccorso dei danneggiati, ma anche per prorogare l'applicazione dell'imposta sui terreni che erano divenuti infecondi almeno per quell'annata. Anzi con l'articolo 5 della legge del 27 dicembre 1882 venne stabilito: « Si provvederà entro l'anno 1883 con ulteriori disposizioni legislative a determinare i casi in cui per la perdita del prodotto viene accordato lo sgravio di alcune rate d'imposta la cui riscossione fu sospesa. »

Noto, per incidenza, che questa promessa, contenuta nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1882, non ha avuto alcun seguito, e quindi nessuna esecuzione. Certo è che se in alcuni compartimenti, accade un infortunio di molta o mediocre importanza, è aperta la via per poter ottenere uno sgravio d'imposta; mentre in altri manca assolutamente la possibilità di ottenere una moderazione della imposta, per quanto l'infortunio sia grave, a meno che non intervenga il potere legislativo.

Nelle nostre Provincie, vuolsi in seguito ai diboscamenti, gli straripamenti di fiumi e torrenti sono frequentissimi; come è pur frequente il caso di grandinate devastatrici in conseguenza delle quali il raccolto dell'annata si riduce a misera cosa. Ricordo il nubifragio avvenuto, il 4 ottobre, in provincia di Padova, che ha gettato nella più squallida miseria gli abitanti di parecchi comuni: di San Lazzaro, Piazzola, Piave ed altri. Ricordo le grandine, che hanno colpito totalmente il territorio di Castelfranco Veneto e di Asolo in provincia di Treviso, ed altre grandinate che devastarono spaventosamente alcuni comuni della provincia di Vicenza, come Cartigliano, Cassola ed altri. Fatto sta (e risulta da statistiche incontestabili) che in alcuni Comuni abbiamo avuto grandine per 7 od 8 annate sopra 10.

Tuttociò credo che l'onorevole ministro lo sappia. Quello che non sappiamo noi è se, in presenza di codesti fatti, pensi il Governo di dare un qualche provvedimento; e se voglia trovare la maniera di sollevare la piccola possidenza dal pagamento di imposte a cui deve sottostare col prezzo del fondo anzichè valendosi del reddito dei propri terreni.

Si dice: vi sono le assicurazioni; ma io debbo ricordare che taluni prodotti, come per esempio quello dell'uva, pei quali è assai

difficile ottenere l'assicurazione perchè è troppo alto il premio che si richiede, e perchè in alcuni territori le Compagnie assicuratrici hanno delle tariffe assolutamente proibitive. Ed è naturalissimo che dove il flagello è così frequente da porre in avvertenza l'assicuratore del pericolo che corre con le tariffe ordinarie, queste vengano aumentate in maniera che l'agricoltore non può più approfittare del beneficio dell'assicurazione.

Ciò premesso, io ritengo che in linea di stretta giustizia devesi pensare al modo col quale si possa ottenere una moderazione di imposta tutte le volte che il prodotto del fondo viene quasi totalmente a mancare.

Osservo inoltre che questa aspirazione si trova appoggiata al fatto che in altri compartimenti ciò è possibile farlo e si fa.

Finalmente osservo che un simile principio venne anche accettato nella nostra legislazione e lo riscontriamo negli articoli 14 e 38 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria.

Secondo le disposizioni di quella legge io credo che pei casi di infortuni ordinari vadano fatte delle riduzioni nella stima del prodotto del fondo; e pei casi di infortuni straordinari sia data facoltà all'Amministrazione di concedere abbuoni e sgravi di imposta, senza che abbia ad intervenire il potere legislativo.

Ho sentito dire che avanti a qualche Parlamento, e precisamente alla Camera francese, sia stato presentato anche un progetto per garantire gli agricoltori dai danni della grandine. Io non mi sento sicuramente di suggerire delle iniziative così radicali e così ardite. Mi basterebbe di potere ottenere dal ministro delle finanze un affidamento che egli porterà il suo studio e le sue cure a preparare disposizioni, dirette semplicemente ad impedire che l'agricoltore, il quale non ha raccolto quanto basta per pagare le imposte, non abbia ad aggravare il suo fondo di debiti per pagare il conto col regio erario.

Resterebbe a vedere se a ciò si possa provvedere con un sistema di reimposizione sui fondi componenti il compartimento catastale nel quale accadono gli infortuni. Come l'onorevole ministro sa benissimo, così avviene nel compartimento piemontese, dove il discarico si fa mediante una determinata procedura, e l'erario resta creditore della somma in meno che risulta, in seguito allo sgravio

concesso. Poi nell'anno successivo sono fatte le reimposizioni, le quali colpiscono l'intero compartimento.

In questo modo per lo meno è salvo il principio di giustizia, e coloro i quali hanno avuto raccolti pagano l'imposta, mentre non la pagano quelli che per infortuni ne sono privati.

So che può esserci una questione a proposito dell'interpretazione dell'articolo 14 combinato con l'articolo 38 della legge sulla perequazione fondiaria. Ma io ho accennato a quella disposizione unicamente per fare richiamo ad un principio legislativo che, secondo me, avrebbe bisogno di una limpida interpretazione, anche per evitare gli errori nei quali possono cadere gli operatori chiamati alla formazione del nuovo catasto.

Infatti se non si avesse da acconsentire nella massima, che l'articolo 14 in relazione all'articolo 38 ha riguardo, non alla specie degli infortuni, ma alla misura loro, le operazioni catastali sarebbero spinte sopra una via pericolosa per la stessa amministrazione. E mi spiego. Se le parole dell'articolo 38: « *Nel caso che per parziali infortuni non contemplati, ecc.*, vengono intese con riguardo alla specie anziché alla misura del danno, si esclude evidentemente il caso di una grandine, la quale può produrre una devastazione completa in un podere. Ora, se tale interpretazione regge dovrà essere considerato un infortunio ordinario, anche la distruzione completa del raccolto di un fondo. Di ciò potranno giovare tutti i possidenti del territorio, e dovrà ammettersi come infortunio ordinario, per gli effetti della deduzione dal reddito, anche quello che realmente è un infortunio straordinario.

Conseguentemente, per l'applicazione dei criteri che si deducono dall'articolo 14 e dall'articolo 38 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, è bene si sappia fin d'ora se la gravità del disastro influisca o no sulla applicazione dell'articolo 38, pel quale deve pur essere ammesso uno sgravio nel caso di infortunio straordinario.

Io comprendo le ragioni che possono addursi in favore della stabilità della imposta fondiaria, anzi della intangibilità di quel cespite; ma io sono pure persuaso che ci sia qualche cosa di più assoluto dell'imposta, e cioè la miseria di coloro che non possono pagare, e la ingiustizia di una imposizione sul prodotto del fondo, da esigersi sul prezzo an-

ziché sul reddito del terreno. E giacché mi trovo sopra questo argomento, mi permetta l'onorevole ministro, che, senza uscire dal campo nel quale ho condotta la discussione, rivolga a lui anche la preghiera di dirmi se gli aumenti che vengono fatti nelle spese per i lavori del nuovo catasto, siano portati in bilancio solamente per ottenere dalle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento, il versamento di maggiori somme, oppure per eseguire sul serio le operazioni promesse, poichè a me consta che, per esempio, nella provincia di Vicenza i lavori procedono così lentamente da destare qualche allarme in quelle popolazioni.

Io so che, per dar corso abbastanza sollecito a lavori accelerati in alcune Provincie, si sono tolti gli operatori da altre Provincie, dimodochè i compartimenti, nei quali le Provincie, non hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali, sono ridotti a così ristretta misura di fondi, da far stupire che si possano spendere 60,000 lire per mantenere il personale intangibile di quelle Amministrazioni, mentre restano solamente altre 60,000 lire da spendere in un anno per un intero compartimento.

Che così stiano le cose, è una verità che io credo incontestabile; e mi pare che in tal modo non possa conciliarsi ciò, che dispone la legge, con ciò, che veramente viene eseguito; poichè i lavori accelerati in alcune Provincie non dovrebbero essere di pregiudizio alla esecuzione dei lavori ordinari nelle altre.

Mi perdoni l'onorevole ministro delle finanze, se prendendo argomento dalla mia interpellanza, ho un po' sconfinato; ma credo che a Lei non dispiacerà di rassicurarmi anche sull'andamento dei lavori catastali, vivamente desiderati dalle popolazioni che ne attendono la pronta esecuzione.

**Presidente.** Sull'ultima parte dell'interpellanza svolta dall'onorevole Vendramini vi sono delle altre interpellanze già iscritte nell'ordine del giorno. Prego quindi l'onorevole ministro di riservarsi su questa parte a rispondere quando verranno svolte le altre interpellanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole presidente della Camera mi ha preceduto in quel che io volevo appunto rispondere all'onorevole Vendramini sull'ultima parte della sua interpellanza.

L'onorevole Vendramini stesso ha detto che ha sconfinato. Mi permetto quindi di non rispondere all'ultima parte della sua interpellanza, e di riservarmi di dare spiegazioni sopra le operazioni catastali con tutti quei particolari necessari a schiarire la questione, allorquando si svolgeranno le interpellanze numerose presentate da diversi onorevoli colleghi sulla questione. Ed ora vengo all'interpellanza fatta dall'onorevole Vendramini sugli sgravi d'imposte per infortuni.

L'onorevole Vendramini ha sollevato una questione nella quale egli, non senza apparenza di ragione, fa appello ai sentimenti di umanità, poichè ci sono intere regioni, dove malgrado che interi fondi sieno devastati dalle vicende atmosferiche, la legge esige ugualmente l'imposta; e questa, come osservava l'onorevole Vendramini, si deve pagare talora col prezzo del fondo e non coi frutti del medesimo. Ma l'onorevole Vendramini sa che la questione non va posta sotto questo aspetto: la questione è chiaramente determinata dalla legislazione esistente.

Ci sono dei compartimenti, cioè il compartimento ligure, il piemontese, il parmense, il sardo, il napoletano, il siciliano, nei quali le leggi o i decreti, che hanno presieduto alla formazione del catasto, hanno ammesso lo sgravio per ragione d'infortuni, salvo la reimposizione sopra l'intero compartimento delle quote non esatte. E ciò perchè nella formazione di quei catasti si è preso per base il reddito lordo, non depurato dalla quota corrispondente agli infortuni. Invece, negli altri compartimenti, l'estimazione dei terreni si fece sopra la base della determinazione di un reddito medio, depurato da una frazione corrispondente, secondo le località, agli infortuni che possono colpire la produzione.

In questi compartimenti, nei quali l'estimazione del reddito tien conto anche degli infortuni, non si può, nè si deve ammettere sgravio alcuno, perchè lo sgravio è stato fatto *ab origine*.

E che, in tesi generale, debba esser così, l'ha ammesso anche l'interpellante, quando ha detto che il vero carattere di un catasto deve essere la stabilità.

Un catasto si deve basare sopra l'estimazione del reddito medio dei fondi; altrimenti, se si ammettesse lo sgravio temporaneo per causa d'infortunio, dovremmo anche ammettere, per esser logici, l'aumento di aggravio

sul maggior reddito che si verificasse in casi di raccolti eccezionalmente abbondanti.

La stabilità è il carattere essenziale del catasto; e questo è tanto vero che la legge del 1° marzo 1886 ha stabilito, nei due articoli citati dall'onorevole Vendramini, le condizioni nelle quali si fa l'estimazione del reddito medio e le circostanze eccezionali, alle quali si deve provvedere quando non sono contemplate nell'estimazione primitiva.

Due sono gli articoli della legge 1° marzo 1886 che trattano di questa materia: e innanzi tutto l'articolo 38, il quale suona così: « Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione della finanza potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno. Nei casi straordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno, o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative. »

Ora quali sono gl'infortuni che si sono contemplati nella formazione dell'estimo? Lo dice l'articolo 14, al numero 5: per fare la estimazione dei terreni, si deve tener conto, tra le altre cose, di una quota per i danni provenienti dagli infortuni. Qui evidentemente si vuole alludere agli infortuni ordinari: tantochè nel paragrafo successivo si dice:

« Si terrà conto con una proporzionale detrazione del reddito imponibile, *anche* dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale, e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dei fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade. »

Per cui l'articolo 14, determinando la detrazione per gl'infortuni, e aggiungendo anche che si debbano detrarre certi infortuni che non appaiono ordinari, ha definito chiaramente il carattere di ciò che si deve chiamare infortunio. Si tratta, cioè, di tutti quegli infortuni che un perito deve tenere in conto quando fa la stima di un terreno; grandine, brine, geli, siccità, tutti quegli infortuni, in una parola, che si verificano con una certa regolarità, considerato un lungo periodo di tempo. E come l'ingegnere che stima un fondo, fa una deduzione di  $\frac{1}{8}$ , di  $\frac{1}{10}$ , di  $\frac{1}{15}$ , secondo le località, appunto per tener conto di questi infortuni, così l'estimatore catastale deve fare

altrettanto; per conseguenza il reddito imponibile così determinato, deve valere anche negli anni nei quali l'infortunio si manifesta.

Questo è il carattere del catasto come lo ha voluto fare la legge del 1866 ed, aggiungo io, questo è il carattere che un catasto deve avere.

Un catasto deve avere per base la determinazione di un reddito medio, di un vero reddito medio, preso sopra un lungo periodo e fatte tutte le deduzioni che per qualunque causa naturale si devono praticare sul reddito lordo. Allora soltanto si potrà chiamare un catasto stabile.

Ciò premesso, supponiamo per un istante che io, seguendo i ragionamenti finissimi fatti dall'onorevole Vendramini, venissi ad ammettere che da questo momento, sino al momento dell'attuazione del catasto nuovo, si potessero sgravare temporaneamente dall'imposta i fondi situati nei compartimenti per i quali questo sgravio non è ammesso; supponiamo per un momento che io rispondessi in questo senso; è egli giusto che noi iniziamo da questo momento un sistema di deduzione d'imposta sui terreni, che dovremmo abbandonare il giorno in cui si venisse ad applicare il nuovo catasto?

Perchè queste sarebbero le conseguenze alle quali condurrebbe l'attuazione dei provvedimenti invocati dall'onorevole Vendramini.

Non dirò che verremmo a creare una disparità ingiusta tra compartimenti e compartimenti. Non lo dirò, perchè la disparità può venire anche per altre cause; ma certamente, dal punto di vista giuridico, non c'è disparità tra i compartimenti che hanno lo sgravio e quelli che non l'hanno, perchè su quelli che hanno lo sgravio fu calcolato l'estimo sopra un reddito non depurato, e sugli altri invece il reddito fu depurato dalla quota degli infortuni.

Solamente io sostengo, che noi non possiamo ammettere adesso un sistema, il quale creerebbe uno stato di cose diverso da quello esistente, e quindi una disparità effettiva, mentre fra pochi anni dovremmo tornare ancora al regime normale, che è quello stabilito dalla legge del 1886.

Ma, dice l'onorevole Vendramini: gli articoli 14 e 38 della legge del 1886 si riferiscono agli infortuni in genere, è vero, ma non tengono conto forse della gravità eccezionale di certi infortuni.

Ora io non trovo che la legge del 1886 faccia una distinzione in proposito, perchè non fa altro che accennare agli infortuni ordinari ed a certi infortuni straordinari; e quanto alla gravità, l'ammette nel caso d'infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo e quando vengono a mancare almeno i due terzi del prodotto ordinario del fondo.

Coll'articolo 35 poi la legge ammette che si facciano variazioni all'estimo catastale, ma soltanto quando c'è perenzione parziale o totale di beni, perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o naturale esaurimento, stralcio di un terreno dal catasto, passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria. Dunque pare a me che la legge abbia preveduto tutto.

Se io dovessi o potessi fare un appunto alla legge, sarebbe solo di una certa indeterminatezza dell'articolo 38; inquantochè là dove parla d'infortuni non contemplati nell'estimo, può domandarsi quali sono questi infortuni non contemplati.

Così, per esempio, le malattie che attaccano i bachi, i gelsi, le viti, non sono sempre le stesse e per conseguenza se nell'estimo si è tenuto conto, poniamo, della fillossera, quando sopravvenga una nuova malattia, di essa non sarà fatto lo sconto nella quota d'imposta.

Ma lasciando ora da parte la dizione dell'articolo 38, io credo, onorevole Vendramini, ch'ella vorrà ammettere per lealtà, che, volendo stare alla interpretazione naturale delle leggi, non potrei entrare nell'ordine di idee che forma argomento della sua interpellanza. Non lo potrei, perchè le leggi, come sono, vi si oppongono; non lo potrei, perchè creerei una disparità di trattamento fra i diversi compartimenti; non lo potrei, perchè inaugurerei un sistema che dovrebbe cessare il giorno in cui si applicasse il nuovo catasto, con la legge del 1886. Però, l'onorevole Vendramini sa che non è tolto ai deputati di far proposte di loro iniziativa; ed io potrei citare un lungo elenco di leggi, fatte appunto per provvedere a casi consimili. Abbiamo la legge del 2 febbraio 1879, per i danneggiati dalle inondazioni della Bormida e suoi confluenti; altre leggi, nel 1879, per i danneggiati da altre inondazioni; la legge del 1881, per i danneggiati dal terremoto dell'isola d'Ischia; la legge del 1881, per i danneggiati dall'inondazione del Po nelle provincie di Mantova, Mo-

dena e Ferrara; la legge del 1882, pei danneggiati dall'uragano nella provincia di Forlì; la legge del 1882, pei danneggiati dalle inondazioni nelle provincie venete, ecc.

Potrei continuare a leggere; ma non voglio annoiar la Camera con la enumerazione di queste leggi, che sono state fatte appunto per lo scopo, che l'onorevole Vendramini si è proposto con la sua interpellanza.

Assicuro l'onorevole Vendramini, che allorché avvenimenti simili si verificano, appena si possa, per la estensione che prendono, per la gravità del danno che producono, per la straordinarietà loro, provvedervi con una legge speciale, lo farò ben volentieri: ed accoglierò anche quelle proposte, che venissero fatte d'iniziativa parlamentare.

All'onorevole Vendramini voglio però indicare un problema, ch'egli potrebbe studiare per attenuare i danni ai quali egli ha alluso con un sentimento certamente approvabile di giustizia e di umanità. Non si potrebbero interessare le Provincie stesse perchè avessero nel loro modesto ambito di azione ad esercitare quel compito di moderazione dell'imposta che l'onorevole Vendramini domanda al Governo? Il Governo non potrebbe istituire, anche se lo potesse per ragioni legislative, tutto un edificio di uffici per la valutazione dei danni, per la constatazione della loro estensione, per la liquidazione degli sgravî, ecc.: sarebbe un organismo nuovo assolutamente contrario al carattere della imposta fondiaria basata, come è, sul catasto. Ma le Provincie potrebbero benissimo assumersi esse medesime di anticipare al Governo la quota per quei fondi della Provincia che fossero colpiti da straordinari disastri, con la facoltà di rivalersene sopra gli altri contribuenti della Provincia stessa.

Questo è anche ciò che si fa pei compartimenti ligure, piemontese e parmense: si ottiene dal Governo lo sgravio dell'imposta sui fondi danneggiati, e la quota poi si reimpone sull'intero compartimento.

Ora io credo che una iniziativa di questo genere od un'iniziativa analoga potrebbe essere utile materia di studio, e assumta da una persona come l'onorevole Vendramini, troverebbe certamente un largo appoggio nel Governo.

L'onorevole Vendramini sarà forse poco soddisfatto della mia risposta. Egli sa quanto vivamente io apprezzi il movente della sua

interpellanza, e quanto sarei felice di poterlo soddisfare completamente. Ma, come sa e vede, le leggi esistenti non me lo permettono; mi permettono soltanto di far ragione a domande di sgravi in casi particolari con provvedimenti legislativi appositi, quando l'infortunio abbia un carattere tale di generalità, di estensione e di gravità, che reclami un pronto sgravio della imposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

**Vendramini.** Certamente la cortesia con la quale l'onorevole ministro delle finanze ha risposto alla mia interpellanza, mi pone nel dovere di dichiarare che, se non posso essere soddisfatto della sostanza delle sue dichiarazioni gli sono tenuto moltissimo per la forma delle medesime e per i fiori che ha sparsi sulla vittima, nella sua risposta.

La diversità dell'apprezzamento sulla questione che io ho sollevata, consiste sostanzialmente in questo.

Io domando un provvedimento appunto perchè so che attualmente non esistono norme secondo le quali, nelle nostre Provincie specialmente, si possa dare uno sgravio dall'imposta in caso di infortuni straordinari.

L'onorevole ministro, invece, mi risponde, ripresentando la stessa questione che io faccio; e cioè dicendo che non può dare disposizioni perchè le leggi vi si oppongono.

Ma è appunto perchè vi si oppongono le leggi, che io ho fatta la interpellanza; per sapere, cioè, se egli intende di proporre provvedimenti legislativi per rimediare alla anormale e gravissima condizione dei possessori di terreni colpiti da infortuni.

La risposta datami dall'onorevole ministro delle finanze è dunque in sostanza un rifiuto a proporre provvedimenti.

Tuttavia questa negativa non mi sconsiglia del tutto; poichè ciò che non si fa d'iniziativa del Governo potrà essere fatto anche per iniziativa parlamentare. Ed io penso che sono molti i colleghi i quali potrebbero accettare quest'ordine di idee ed associarsi a me per presentare un'apposito disegno di legge.

Ma ciò che mi duole veramente è l'interpretazione, che è stata data dall'onorevole ministro all'articolo 38 della legge del 1886 sul riordinamento del contributo fondiario; inquantochè egli viene così a chiudere per sempre lo spiraglio attraverso del quale i possessori di fondi avrebbero potuto, in casi di



infortuni straordinari, giungere ad ottenere qualche beneficio mediante uno sgravio di imposta.

Ma, dice l'onorevole ministro, si possono fare anche delle proposte d'iniziativa parlamentare per riparare a questi malanni di volta in volta. Ora, so bene che per l'articolo 38 della legge sulla imposta fondiaria, quando l'infortunio abbia una eccezionale estensione, deve provvedere il legislatore. Ma quando l'infortunio è così ristretto da non meritare un provvedimento legislativo, è allora che, a parer mio, per l'articolo 38 di questa legge, si può ricorrere all'autorità finanziaria e starebbe nelle facoltà del ministro di dare dei provvedimenti.

Ma questo appunto dice l'onorevole ministro delle finanze che non potrebbe fare.

Ed è sotto questo secondo punto di vista principalmente, che mi dolgo delle risposte datemi dall'onorevole ministro delle finanze.

Egli ha suggerito che io mi faccia iniziatore di provvedimenti presso le Province, inquantochè sarebbe possibile ottenere la reimposizione da parte delle Province, come da parte dello Stato. Io non mi sento proprio la forza di prendere una simile iniziativa, e preferisco di insistere provocando un qualche provvedimento, ed una interpretazione migliore di questo articolo 38, dalla Camera. E ciò quantunque, secondo le mie convinzioni e le mie aspirazioni, il Governo dovrebbe proprio abbandonare del tutto la esazione dell'imposta fondiaria. E non per farne un regalo alle Province, ai Comuni, od ai possessori dei terreni; ma perchè dovesse una buona volta cessare l'accusa che continuamente si lancia contro il Governo, di essere lo spogliatore della proprietà fondiaria con gli enormi balzelli; di essere un nemico dell'agricoltura nazionale, appunto per la misura dell'imposta, con cui colpisce la terra. E se noi riflettiamo, che su circa 349 milioni che si pagano, fra imposte erariali, provinciali e comunali in Italia, soltanto 106 sono raccolti dall'Erario nazionale; io credo che sarebbe un buon affare per la pubblica amministrazione seguire il concetto che già ho sentito accennare dall'onorevole presidente del Consiglio a Milano, di delegare taluni redditi alle Province od a Consorzi di Province, ed affidare a questi l'onere di taluni servizi. Quando queste amministrazioni provinciali potranno esigere intera la imposta fondiaria, forse sarà il caso che io

rivolga l'opera mia e la mia iniziativa perchè le Province compiano ciò che oggi più efficacemente potrebbe fare lo Stato. Ma per intanto, mi perdoni l'onorevole ministro, se io nel concludere questa replica sento il dovere d'insistere nei miei convincimenti, sia perchè credo sarebbe opera buona poter impedire le spogliazioni alla piccola proprietà, che avvengono sempre quando il prodotto non basta a pagare l'imposta, sia perchè la interpretazione che è stata data all'articolo 38 della legge 1° marzo 1886 credo sia perniziosa. Ed io amo che sopra un simile tema si debba tornare altra volta, e l'interpretazione di quell'articolo venga fatta in maniera più corrispondente agli interessi dei contribuenti ed ai benefici che l'amministrazione attende dalla riforma dell'imposta fondiaria.

Concludendo, io mi permetto di presentare una mozione nei seguenti termini:

« La Camera invita il Governo a proporre i provvedimenti legislativi che riterrà meglio corrispondenti al fine di ammettere equi sgravi d'imposta fondiaria, quando per infortunio vadano perduti due terzi del raccolto ordinario, provvedendo così alle condizioni dei possessori di terreni, finora esclusi da quel beneficio. »

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo, ministro delle finanze.** La mozione dell'onorevole Vendramini tende addirittura a mettere in forse l'articolo 38 della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, poichè io, veramente, per quanto insistenti ed acute sieno state le osservazioni sue sull'articolo 38, persisto a credere che articolo più chiaro di quello quanto a intendimenti non ci possa essere. Quando infatti l'articolo 38 dice: « Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, ecc. », quando l'articolo dice così, non è sottinteso, ma è esplicitamente detto, che, quando si forma l'estimo, si tiene conto di tutti gli infortuni fuori di quelli, che non sono assolutamente prevedibili.

Dunque manca, secondo me, la base legale per accettare la mozione presentata dall'onorevole Vendramini, a meno che non si voglia ritornare sulla legge del 1886 e modificarla sostanzialmente, procedendo all'estimazione dei terreni in maniera che dell'effetto degli infortuni ordinari non sia tenuto conto affatto.

Torno a ripetere che quando un privato compera un fondo, lo compera sulla base di un reddito, nel quale è stato tenuto conto di tutto, così dei danni prodotti da infortuni ordinari, come di quelli che eventualmente possono produrre le condizioni locali, precisamente secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 1886.

Siccome ogni regione ha le sue vicende climateriche, siccome si può stabilire per le diverse località se le grandinate succedono con maggiore o minore frequenza, come risulta dai bollettini meteorologici; e siccome lo stesso si può dire del gelo, delle brine, della siccità, così è chiaro che una volta che si è tenuto conto di tutti questi elementi, il reddito medio, che viene così stimato, deve ritenersi determinato in modo giusto, e quindi non si può ammettere, che, quando avviene qualcuno di quegli infortuni, si debba dare uno sgravio; come non si ammetterebbe la pretesa di un compratore privato, il quale volesse, in un caso simile, farsi dare indietro una parte del prezzo del fondo.

Che il non dare lo sgravio porti talvolta conseguenze deplorabilissime l'ammetto, perchè bisognerebbe supporre che tutti gli agricoltori avessero una previdenza addirittura ideale; mettessero da parte, cioè, tutti gli anni quella quota di reddito corrispondente agli eventuali infortuni, che è stata tenuta in conto nell'estimo, e se ne valessero per pagare l'imposta fondiaria nell'anno in cui il prodotto manca o scarseggia.

È certo che nei casi particolari le conseguenze possono essere lacrimevoli; ma allora bisognerebbe venire alla teoria, che mi sembra voler sostenere l'onorevole Vendramini, vale a dire che la legge ammetta gli sgravi.

Senonchè in tal caso, io dico, dovremo stimare il reddito dei terreni in maniera da non tener conto degli infortuni men che comuni. E allora che cosa ne avverrà? Che i fondi saranno stimati, con un reddito medio maggiore di quello a cui verrebbero stimati stando allo spirito e alla lettera della legge attuale, che l'imposta sarà perciò più elevata, e che quando avvengono gl'infortuni e si dia luogo allo sgravio, il meno percepito dovrà essere ripartito fra tutti gli altri contribuenti del compartimento.

Dunque, onorevole Vendramini, io non mi oppongo a che la sua mozione venga discussa, ma le faccio osservare che non si tratta di una

piccola questione: non si tratta di una sola questione di umanità, ma di una questione attinente alla sostanza della legge.

Ora se l'onorevole Vendramini crede proprio che la legge del 1886 debba essere modificata in questo senso, ciò che io non credo, perchè ritengo che il primo carattere del catasto debba essere la stabilità, io sono pronto a discutere con lui ed a sostenere il mio assunto; e sentirò volentieri le ragioni di quelli che, a capo l'onorevole Vendramini, la pensano contrariamente a me.

Ma se si tratta soltanto di fare una legge, quasi direi di misericordia, che debba valere solamente da oggi al giorno in cui applicheremo la legge del 1886, allora, dico, è meglio non sollevare la questione e ricorrere a quella valvola di sicurezza, che abbiamo già a nostra disposizione; cioè, quando avvengono dei gravi disastri, che devastino una grande estensione di terreno, che duramente colpiscano delle intere popolazioni, far piuttosto delle leggi speciali, anzichè intaccare un principio fondamentale che per me è la base di ogni catasto, senza il quale non c'è più catasto possibile. Finchè io sarò a questo posto, sarò ben lieto di poter aiutare l'onorevole Vendramini in questa missione di riparare ai gravi infortuni che si potessero verificare; ma lo prego di non mettermi nella posizione di dover combattere ciò che io credo uno scavalgimento nella legislazione catastale.

Lo prego adunque di ritirare la sua mozione, assicurandolo che non solo, come dissi, non mi opporrò quando si presenteranno leggi di questa natura, ma le accoglierò col più vivo desiderio di riparare ad infortuni gravi e speciali. Io gli prometto anche di dare istruzioni perchè sia tenuto un esatto conto degli infortuni, mentre si sta procedendo alla formazione degli estimi, e di vedere anche come meglio si possano interpretare le disposizioni dell'articolo 38 della legge del 1886; ma quanto a cambiare la base della legislazione sul catasto, mi scusi l'onorevole Vendramini, non potrei in alcun modo consentire.

**Presidente.** Onorevole Vendramini, mantiene o ritira la sua mozione?

**Vendramini.** Le ultime parole con le quali l'onorevole ministro delle finanze ha chiuso il suo discorso, mi persuadono che le disposizioni sue sono veramente benevoli e che

nell'applicazione dell'articolo 38 può esservi luogo a qualche temperamento.

Quindi mi arrendo all'invito di ritirare la mozione, quantunque gl'impegni, che io aveva preso nel sostenere la tesi che ho difeso, non me lo concederebbero. La ritiro per riguardo all'invito cortese fattomi dall'onorevole ministro, ed anche per le promesse ottenute che nelle operazioni di estimo e nell'interpretazione di quell'articolo si potrà trovar modo di migliorare la situazione di coloro che versano nelle condizioni che ho deplorate.

**Presidente.** Così Ella ritira la sua mozione.

L'onorevole Colajanni non è presente. La sua interpellanza al ministro dell'interno si intende quindi ritirata.

L'onorevole Arnaboldi è presente?

**Arnaboldi.** Son presente; ma sono le sette, e mi valgo del mio diritto di rimandare la interpellanza ad altro giorno.

**Presidente.** Ella si vale del diritto accordato a tutti. Però non posso a meno di deplorare che in una seduta si esauriscano così poche interpellanze. In questo modo si impegnerà tutta la Sessione nello svolgimento delle interpellanze.

### Osservazioni sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Rammenterò la Camera che nella seduta di lunedì scorso, la quale doveva esser destinata alle interpellanze, fu continuata per non interromperla la discussione dei trattati di commercio; ma si convenne di destinare un'altra tornata, in luogo di quella, allo svolgimento delle interpellanze.

Ora io proporrei che la seduta di giovedì sia dedicata esclusivamente allo svolgimento delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno cominciando da quella dell'onorevole Arnaboldi. Però, siccome vi sono molte interpellanze relative all'applicazione della legge sulle preture e alcuni degli interpellanti si trovano in congedo per motivi di salute, proporrei che queste interpellanze fossero rimandate a lunedì venturo.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Ma se non è finita la legge sui *probi-civi*?

**Presidente.** Allora faccia un'altra proposta.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Speriamo che sia finita. Ma c'è anche l'altra legge per la proroga del trattato colla Spagna.

**Presidente.** È vero. Ma, siccome tra breve

sarà distribuita la relazione sulla proroga del trattato di commercio con la Spagna, questo disegno di legge potrà iscriversi nell'ordine del giorno di mercoledì.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(È così stabilito).

Rammento che domani è stabilito lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Guelpa; poi si continuerà la discussione del disegno di legge sui *probi-civi*.

### Annunziata una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Leggo la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Brunialti:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e della pubblica istruzione sui provvedimenti, che intendono adottare per mitigare il danno derivato a molti giovani, già iscritti ai corsi preparatori alla scuola militare di Modena ed all'Accademia militare, e non più a tempo d'isciversi ad altre scuole, quando fu pubblicata la notizia, che per l'anno 1892-93 non si ammetterà alcun giovane nelle scuole stesse per via di esame, specialmente se questa restrizione dovesse ripetersi anche per l'anno venturo. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

**Rubini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rubini.** Onorevole presidente, da oltre quaranta giorni ho presentato una domanda di interpellanza sui criteri adottati nell'esecuzione della legge sulle circoscrizioni giudiziarie.

**Presidente.** È già provveduto, onorevole Rubini.

Il Governo ha già dichiarato in massima che accettava tutte le interpellanze relative a questo argomento. Perciò la sua interpellanza è stata raggruppata colle altre.

Ce n'è anche una simile dell'onorevole Tasca-Lanza, ed anche per questa venne ugualmente provveduto.

La seduta termina alle 7.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Guelpa.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Sui *probi-civis*. (117 e 136)

## Discussione dei disegni di legge:

3. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza*)

4. Disposizioni per garantire il ricupero delle spese di giustizia penale. (116)

5. Seguito della discussione sul disegno

di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56)

6. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)

7. Domande di autorizzazione a procedere per titolo di duello contro vari deputati. (244, 245 a 250, 252, 281)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.